# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**n. 134**


# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 14 al 20 ottobre 1999)**

## INDICE


ANGIUS: sul prolungamento a 25 anni del credito fondiario agevolato (4-14430) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 9487

AVOGADRO: sulla chiusura della caserma «Comandone» di Diano Castello (Imperia) (4-13233) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9489

sulla revoca della concessione demaniale marittima nel porto di Alassio al circolo nautico «Al mare» (4-14243) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9490

BOCO: sul poligono di tiro a segno nazionale di Greve in Chianti (Firenze) (4-15452) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9493

BORNACIN: sul presunto smantellamento della Brigata Folgore (4-12267) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9494

BUCCIARELLI: sull'istituzione degli uffici del lavoro a Prato (4-14856) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9496

CAPALDI: sul ritardo nei pagamenti alla ditta Italservice (4-10172) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9497

CÒ ed altri: sullo svolgimento dei funerali dell'alpino Roberto Garro (4-13988) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9499

COSTA, BRUNI: sulle attese cui sono sottoposti i giovani che chiedono di adempiere agli obblighi militari nel servizio civile (4-14816) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 9500

CURTO: sul circolo ILVA di Taranto (4-12973) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria,* del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 9501

sulla commissione tributaria regionale di Bari (4-16438) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9503

DEMASI, COZZOLINO: sulle Manifatture tabacchi di Cava dè Tirreni (Salerno) (4-14908) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9505

sulla chiusura anticipata dell'ufficio postale di via Sorrentino a Cava dè Tirreni (Salerno) verificatasi nel giugno 1999 (4-15495) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9507

DOLAZZA: sulla vendita di aeromobili da parte dell'Alitalia (4-04087) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9509

sull'affidabilità degli aeromobili F-104 (4-05524) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9511



TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

GASPERINI ed altri: sulla presenza di extracomunitari non regolarizzati alla frontiera con la Francia (4-13602) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 9515

LAURO: sul ripristino della fermata stagionale di Lucrino-Montenuovo sulla ferrovia Cumana (4-14197) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9518

MANFREDI: sull'incidente aereo occorso il 6 agosto 1997 ad un elicottero italiano delle Nazioni Unite (4-10548) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9519

sulla direzione provinciale delle Poste del Verbano-Cusio-Ossola (4-14503) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 9521

MANZI: sulla costruzione della metropolitana a Torino (4-15418) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9523

MONTAGNINO: sulle lacune nel materiale propagandistico riguardante il patrimonio archeologico e culturale di Gela (4-10618) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria,* del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 9523

PAROLA: sul sistema di navigazione satellitare GNSS (4-10855) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) *Pag.* 9525

PETRUCCI: sulla concessione di prestiti da parte del datore di lavoro (4-14145) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9528

sulla concessione di prestiti da parte del datore di lavoro (4-15288) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9529

RUSSO SPENA: sui casi di salmonellosi verificatisi nella caserma «Duca degli Abruzzi» di La Spezia (4-15556) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9533

sull'assegnazione degli alloggi presso il teleposto dell'Aeronautica militare di Capri (4-15631) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 9534

SENESE ed altri: sulla situazione politica del Ruanda (4-15819) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9535

SCIVOLETTO ed altri: sulle affermazioni del coordinatore regionale siciliano di Forza Italia in merito alla procura di Ragusa (4-12327) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9537

ANGIUS. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con circolare 16 marzo 1976 il Ministero dei lavori pubblici ha invitato gli istituti esercenti il credito fondiario agevolato a prolungare a 25 anni la durata dei finanziamenti *ex* legge n. 166 del 1975 e (legge n. 492 del 1975) autorizzati per 20 anni;

che alcune banche, adeguandosi all'invito, hanno formalizzato la richiesta di prolungamento del contributo ottenendo il provvedimento relativo;

che altre banche hanno segnalato l'avvenuta modifica della durata dei mutui contratti senza ottenere una integrazione del contributo pubblico;

che altre banche, arrivate in prossimità della scadenza dei vent'anni, hanno richiesto ai mutuatari sia gli arretrati sul contributo statale (che le banche avevano anticipato) sia il pagamento delle future rate di mutuo per i cinque anni residui senza il contributo statale;

che con nota del 2 dicembre 1998 il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di non poter provvedere ad integrare i contributi richiesti per mancanza di disponibilità;

che siffatta situazione introduce una ingiusta e incomprensibile disparità fra i cittadini (chi ha usufruito della correzione del decreto ministeriale e chi non ne ha usufruito),

l'interrogante chiede di sapere, in relazione a quanto sopra e considerato che per un certo numero di mutui è ancora in sospeso sia l'effettuazione dei conguagli dei contributi riconosciuti fino ad ora in misura provvisoria sia la decisione circa la durata dell'ammortamento, se non si ritenga di prevedere con urgenza un adeguato stanziamento in favore dell'amministrazione competente onde consentirle la definizione delle pratiche sospese ovvero se, considerato che le misure a sostegno dell'edilizia residenziale che si stanno predisponendo al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui agevolati con le banche produrranno una consistente economia di risorse, non si ritenga di disporre in via amministrativa l'utilizzazione comunque delle suddette economie in via prioritaria per consentire la copertura dell'onere relativo al prolungamento a 25 anni del contributo statale.

(4-14430)

(9 marzo 1999)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) fa presente che a seguito dell'innalzamento della durata massima del periodo di ammortamento dei mutui, previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, due istituti di credito mutuante (Banca nazionale del lavoro e San Paolo di Torino) hanno stipulato con gli operatori beneficiari (cooperative ed imprese) atti di erogazione a saldo dei mutui agevolati concessi ai sensi di norme antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457, prolungandone la durata ad anni 25, rispetto a quella di 20 anni indicata sia nella delibera bancaria di concessione del contributo, sia nel decreto ministeriale di concessione del contributo, sia nell'originario contratto di mutuo stipulato tra lo stesso istituto mutuante e l'operatore.

A tale prolungamento della durata del mutuo non ha fatto seguito una modifica del decreto di concessione del contributo statale – anche perchè nessuna specifica richiesta in tal senso è stata avanzata da parte della banca o della cooperativa o impresa interessata – con la conseguenza che oggi, essendo scaduto il periodo di 20 anni di vigenza del contributo statale, gli ultimi 5 anni di mutuo non sono coperti dal suddetto contributo.

A tale situazione il CER non può ovviare in quanto, come precedentemente sottolineato, il decreto originario ha previsto la concessione del contributo per 20 anni, con relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli di bilancio per il corrispondente periodo, né, peraltro, sussistono attualmente fondi per la concessione di contributi integrativi.

Va, comunque, evidenziato che l'innalzamento della durata massima dei mutui previsto dal citato articolo 10 della legge n. 166 del 1975 è stato preso in considerazione dal CER in sede di concessione di decreti, per i quali i relativi mutui erano stati deliberati dalle banche successivamente con apposita previsione della durata di 25 anni, come infatti è avvenuto per la quasi generalità dei contributi integrativi concessi ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 513 del 1977 alla stesse cooperative che avevano già usufruito di contributi principali per 20 anni.

Si sottolinea, infine, che alcune cooperative incorse nella situazione esposta hanno già trovato con l'istituto mutuante Banca nazionale del lavoro delle soluzioni appropriate come, ad esempio, l'estinzione anticipata del mutuo oppure la rinegoziazione dello stesso, in considerazione dell'intervenuto consistente calo del tasso di interesse sui mutui per la casa.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

Mattioli

(30 settembre 1999)

AVOGADRO. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che viene ipotizzata la chiusura della caserma «Camandone» di Diano Castello (Imperia) entro il 20 gennaio 1999;

che da più parti si teme che la caserma, dopo la sua chiusura, possa venire destinata a centro di accoglienza;

che ciò costituirebbe un grave danno all'immagine di tutto il comprensorio, che basa la sua economia in prevalenza sull'attività turistica, con ricadute negative anche su provincia e regione;

che questo comporterebbe una inevitabile crisi occupazionale;

che a questo proposito sono già sorte associazioni spontanee di cittadini che hanno intrapreso una raccolta di firme,

si chiede di conoscere:

quale sia il reale futuro della caserma «Camandone»;

se nella scelta della sua chiusura siano state tenute nella dovuta considerazione le esigenze dei residenti e del comprensorio;

se sia stata valutata la possibilità di affidare gli spazi della caserma «Camandone» al comune di Diano Castello o in subordine alla provincia di Imperia per attività di rilevanza turistica o sociale.

(4-13233)

(25 novembre 1998)

Risposta. – Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

La soppressione del 26º reggimento «Bergamo» in Diano Castello deriva, come già ebbe modo di riferire in Commissione difesa il sottosegretario Abbate l'11 febbbraio 1999, da due ordini di motivi: il primo di carattere operativo, il secondo di ordine economico.

L'ipotesi di dislocare nella citata sede un reparto operativo significherebbe inserire un ente in un contesto decentrato rispetto agli organismi di comando e logistici siti nella regione, rendendo evidentemente molto difficile ogni attività di coordinamento e gestione.

Né è percorribile l'ipotesi di ridestinare un reparto addestramento poichè il progetto di riordino dei reggimenti e dei battaglioni per l'addestramento reclute, ridefinito in chiave riduttiva per effetto della progressiva contrazione dei contingenti di leva e della riduzione a 10 mesi del servizio militare, ha comportato l'indispensabile riduzione di alcune strutture.

Dal punto di vista economico, inoltre, il mantenimento dell'infrastruttura sarebbe assolutamente in contrasto con la necessità di contenere e ottimizzare le spese del Dicastero, in quanto le condizioni d'uso dell'immobile sono tali da comportare consistenti e onerosi interventi.

A queste considerazioni va aggiunto il fatto che la città ligure in questione non dispone di ricettività abitativa utile a fronteggiare le esigenze alloggiative per un adeguato numento di ufficiali e sottufficiali.

Le eventuali preoccupazioni in merito alle esigenze di protezione civile, tuttavia, non hanno motivo di sussistere in quanto nella regione

Liguria rimangono ancora numerosi reparti dell'Esercito: il 72º Reggimento addestramento reclute (RAR) «Puglie» in Albenga, la Scuola telecomunicazioni (TLC) Forze armate in Chiavari (Genova), l'ufficio di sorveglianza tecnica in Spezia, la base logistica di Sanremo (Imperia), nonchè il comando militare regionale «Liguria», il distretto militare e il centro di medicina legale in Genova.

Si ritiene di poter affermare che la presenza militare dell'Esercito, senza far menzione anche delle unità appartenenti alle altre Forze armate, ha una consistenza di uomini e mezzi tale da consentire il necessario apporto in caso di pubbliche calamità, nonchè la eventuale gestione dei soccorsi, ove la Forza armata fosse delegata dagli organi competenti.

Per quanto concerne la destinazione della caserma «Comandone» di Diano Castello, già sede del citato reggimento, il 21 luglio 1999 presso il Gabinetto del Ministro della difesa si è svolto un incontro con i sindaci di Diano Castello e di Diano Marina, anche in rappresentanza dei sindaci di Diano Aretino, Diano San Pietro, Cervo, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi, i quali hanno consegnato un ordine del giorno in cui viene manifestato l'interesse dei suddetti comuni, fra loro consorziati, di acquisire la caserma di cui trattasi. Al riguardo, è stata data loro assicurazione che la Difesa inserirà la infrastruttura nel prossimo programma di dismissione dei beni immobili in uso alla stessa, previsto dall'articolo 44 della legge n. 448 del 1998, ed avvierà, quindi, gli atti per la redazione di uno specifico accordo di programma.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(4 ottobre 1999)

---

AVOGADRO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 18 novembre 1998 il CNAM (Circolo nautico al mare) di Alassio, concessionario del porto turistico, aveva inoltrato alla Capitaneria di porto di Savona una richiesta per consentire, ai sensi dell'articolo 45-*bis* del codice della navigazione, l'affidamento a terzi di un locale adibito a ristorante all'interno di una struttura in gran parte in concessione al CNAM;

che tale struttura, costruita in anni passati a spese del CNAM con l'appoggio del comune di Alassio e poi incamerata tra i beni pubblici dello Stato, ha da sempre ospitato oltre alla sede del CNAM stesso, un bar e un ristorante, gli unici nell'ambito portuale, e gli uffici prima del Locamare e poi del Circomare;

che, innegabilmente, bar e ristorante costituiscono una importante risorsa turistica, sia per i diportisti che per i turisti in genere, oltre che una non sottovalutabile fonte di lavoro per diversi addetti;

che in data 18 febbraio 1999, cioè tre mesi dopo, la Capitaneria di porto di Savona, con una raccomandata a mano a firma del capitano

di vascello Sergio Tamantini, ha espresso il diniego a tale richiesta del CNAM avvisando anzi dell'avvio di un procedimento finalizzato alla revoca della concessione dell'edificio al CNAM, motivata dalla necessità di adibire l'intero edificio ad usi e fini istituzionali;

che a questa raccomandata ha fatto seguito il decreto n. 6 del 1999 del capitano di vascello Tamantini che ha formalizzato quanto preannunciato;

che questa decisione della Capitaneria di porto di Savona penalizza pesantemente la città di Alassio che assiste ad una «militarizzazione» del suo porto a scapito delle potenzialità turistiche per cui, in questi ultimi anni, comune e CNAM, hanno compiuto grandi sforzi migliorando le attrezzature e i servizi;

che già più volte il comune di Alassio ha chiesto al Ministero dei trasporti di togliere il Circomare e di ripristinare il Locamare;

che il comune di Alassio si è sempre reso disponibile ad assecondare le molteplici richieste della Capitaneria di porto fornendo tra l'altro in comodato gratuito una villa, costata oltre un miliardo e mezzo più molti altri milioni per adeguamenti e manutenzione, per ospitare ufficiali e truppa della Marina, e ha adottato un piano particolareggiato per la zona portuale in cui è previsto un ampliamento della struttura in oggetto per poter ospitare gli uffici del Circomare;

che questo piano particolareggiato è in fase di approvazione da parte della regione Liguria e, presumibilmente, nel giro di pochi mesi verrà approvato consentendo la sopraelevazione dell'edificio;

che la giunta comunale di Alassio ha immediatamente deciso di revocare il comodato gratuito con cui assegnava alla Capitaneria di porto «Villa Fernanda», villa adibita a caserma per ufficiali e truppa,

si chiede di conoscere:

se finalmente sarà possibile esaudire le richieste del comune di Alassio e sarà ripristinato il Locamare al posto dell'attuale Circomare;

cosa si intenda fare per fronteggiare questa grave situazione di pesante penalizzazione turistica che si sta prospettando per il porto di Alassio, porto turistico in via di «militarizzazione»;

se non si ritenga necessario far revocare il decreto n. 6 del 1999 o almeno sospenderne gli effetti in attesa dell'approvazione del citato piano particolareggiato e la conseguente sopralevazione dell'edificio;

come si intenda operare per evitare l'inasprirsi dei rapporti tra comune di Alassio e Capitaneria di porto.

(4-14243)

(24 febbraio 1999)

Risposta. – Il provvedimento di revoca parziale della concessione al circolo nautico «Al Mare» da parte della capitaneria di porto di Savona si è reso necessario per rientrare in possesso di quella struttura im-

mobiliare, peraltro costituente pertinenza demaniale marittima, ed incamerata tra i beni pubblici marittimi nel 1992, al fine di adibirla agli usi diretti dell'amministrazione.

Vi è stata, infatti, l'urgenza di reperire idonei locali da adibirsi ad uffici e servizi logistici, quali la caserma, la mensa e gli alloggi per il personale dipendente per l'ufficio circondariale marittimo di Alassio, attualmente versante, sotto tali profili, in una insostenibile situazione di precarietà, derivante dal dover ricorrere a comodati posti in essere con il comune di Alassio e con lo stesso circolo nautico «Al Mare», per far fronte alle citate esigenze.

Si precisa, inoltre, che l'immobile in questione, di proprietà dello Stato, rappresenta l'unico edificio nell'ambito portuale e zone limitrofe nel quale poter utilmente ubicare, all'attualità, il citato ufficio marittimo, sia sotto un profilo logistico-strutturale che sotto quello igienico-sanitario.

Si sottolinea, peraltro, che l'utilizzazione del manufatto di cui si tratta come ristorante è finalizzata solo a soddisfare una esigenza meramente secondaria rispetto all'oggetto della concessione demaniale rilasciata per la gestione dell'approdo turistico di Alassio e che tale sussidiarietà si è manifestata inequivocabilmente con la reiterata richiesta, da parte del concessionario, di essere autorizzato a cedere a terzi l'esercizio in parola invocando l'applicazione dell'articolo 45-*bis* del codice della navigazione, che testualmente recita «...previa autorizzazione dell'autorità competente può essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione...».

Per quanto riguarda l'ipotizzata «penalizzazione turistica» si rappresenta, anzitutto, che il servizio di ristorazione al quale si è appena accennato è da destinare solo ai soci e quindi non vi può essere un'offerta indifferenziata al pubblico e che, peraltro, è stato recentemente realizzato un altro ristorante, su proprietà privata a confine con l'area marittima portuale.

In ordine alla proposta di retrocedere l'ufficio circondariale maritittmo di Alassio ad ufficio locale marittimo, si confermano le ragioni sottese al provvedimento istitutivo dell'ufficio in questione, ravvisabili nell'esigenza di corrispondere alle richieste di un'utenza radicata non solo nell'ambito del comune di Alassio, bensì in un più ampio contesto territoriale (dal comune di Cervo escluso al comune di Loano incluso) ad alta valenza turistico-ricreativa; inoltre l'autonomo esercizio di potestà conferita *ex lege* al capo del circondariato marittimo rappresnta una valida espressione di un rapporto diretto Stato-cittadini, con maggiore semplificazione dei procedimenti amministraivi e con la possibilità offerta all'utenza di avvalersi di uno «sportello unico».

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
TREU

(8 ottobre 1999)

BOCO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 31 luglio 1996 l'Ufficio del demanio scrive al comune di Greve in Chianti per sapere se è interessato all'acquisto dell'ex poligono di tiro nazionale: costituito da un immobile di 192 metri quadrati e da un resede di circa 4.000 metri quadrati di terreno, posto in prossimità del capoluogo del comune;

che in data 10 agosto 1996 il comune risponde che è interessato e chiede il prezzo dell'immobile; il demanio (3 ottobre 1996) chiede ai sensi di quale legge il comune intenda procedere all'acquisto; il comune risponde che è interessato ad acquistarlo ai sensi della legge n. 549 del 1995, che fissa il prezzo di cessione nella misura di 2/3 del valore stimato dall'UTE;

che in data 6 dicembre 1996 il demanio comunica che prima di procedere all'alienazione del bene occorre attendere il «Decreto interministeriale di classifica», ottenuto il quale avrebbe tempestivamente informato il comune; a una sollecitazione del comune di tre mesi dopo (6 marzo 1997) il demanio informa di essere tuttora in attesa del «decreto interministeriale», citato;

che nel frattempo viene emanata la legge Bassanini (127/97), che prevede la cessione gratuita ai comuni dei beni del tipo del «Tiro a segno» di Greve;

che nell'estate del 1998 il comune apprende che il genio militare di Firenze ha ricevuto l'incarico di effettuare una valutazione del bene al fine dell'alienazione. In data 22 luglio 1998 il comune scrive al Geniodife-Roma facendo presente che ha richiesto la cessione del bene, che non ha ricevuto risposta e che rimane interessato all'acquisto del bene stesso; non ricevendo risposta, in data 9 settembre 1998 il comune scrive nuovamente al Geniodife sollecitando un riscontro alla lettera precedente; anche quest'ultima lettera rimane senza risposta;

che a circa un anno di distanza da questi ultimi sviluppi si verificano i seguenti fatti: 1) la visita in loco di alcuni militari che accompagnano alcuni candidati-acquirenti; l'arrivo in comune di una lettera della ditta CONSAP di Roma, segreteria dismissione beni Ministero della difesa con la quale il comune viene informato che alcuni beni, fra cui il Tiro a Segno Nazionale di Greve in Chianti, sono messi in vendita; la lettera, si precisa, viene inviata «per opportuna informativa e per eventuale interesse da parte di codesta amministrazione»; allegata alla lettera c'è in fotocopia la pagina del «Sole 24 Ore» contenente un «Avviso di vendita» della Consap spa da cui risulta che il Tiro a Segno Nazionale di Greve in Chianti è in vendita al prezzo base di 205 milioni;

che è evidente che l'intera vicenda riveste, dal punto di vista dell'amministrazione comunale di Greve, i connotati della beffa; il bene in oggetto sarebbe costato al comune, se l'*iter* avesse seguito la strada intrapresa, circa 80 milioni; la destinazione dell'oggetto era di tipo sociale, precisamente per ospitarvi un'associazione benemerita nel campo dell'inserimento di minori portatori di handicap,

si chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso spiegare chiaramente in quali meandri burocratici si sia arenata la pratica di alienazione del Tiro a Segno Nazionale iniziata dal demanio e dal comune di Greve;

se non si ritenga doveroso cancellare dall'elenco dei beni in vendita il Tiro a Segno di Greve e di instaurare un rapporto diretto col comune di Greve per il trasferimento del bene in questione.

(4-15452)

(2 giugno 1999)

Risposta. – L'amministrazione della Difesa ha incluso l'ex poligono di Greve in Chianti nell'elenco dei beni immobili da porre in vendita, non conoscendo l'esistenza dei contatti epistolari intercorsi tra il comune di Greve e l'intendenza di finanza di Firenze.

D'altra parte un generico interesse del citato comune, espresso in una riunione tenuta con le autorità militari, non è mai stato formalizzato in una esplicita richiesta di acquisto.

Per quanto sopra e considerata l'inapplicabilità della richiamata «legge Bassanini» ai beni immobili della Difesa della specie in esame, l'amministrazione si è attenuta a quanto previsto dalla prescritta normativa, notificando, tramite la società incaricata della gestione del programma di dismissioni, l'annuncio di vendita dell'ex poligono al comune di Greve per consentirne l'esercizio del diritto di prelazione, tuttora non ancora reso noto.

*Il Ministro della difesa*
Scognamiglio Pasini

(4 ottobre 1999)

---

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che sul numero di aprile di «Folgore», rivista dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, sono riportate alcune indiscrezioni pubblicate il 22 aprile 1998 dal settimanale «Il Borghese» relative ad un ipotizzato progetto di smantellamento della Brigata elaborato in gran segreto dal Governo;

che, secondo le dichiarazioni del «Borghese», tale progetto prevederebbe la soppressione dei reparti di supporto della Brigata quali la Compagnia comando e servizi (CCS) e il Battaglione logistico, il trasferimento dei reggimenti paracadutisti 183º, 186º e 187º sotto il comando delle Brigate Friuli, Garibaldi e Pozzuolo del Friuli, assegnate alla Forza di pronto intervento (FoPI) e composte da volontari e professionisti, il passaggio della Smipar dall'attuale inquadramento con la Folgore a quello dell'Ente dello Stato Maggiore che gestisce tutte le scuole di specialità, lo scioglimento del 185º reggimento paracadutisti, il trasferimen-

to del 1° reggimento carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del 9° reggimento incursori «Col Moschin» sotto il comando diretto dello Stato Maggiore;

che tali incredibili indiscrezioni risulterebbero di fatto confermate dalla recente soppressione del 3° Battaglione par. «Poggio Rusco», avvenuta formalmente il primo luglio 1998, oltre che da una generale ostilità a più riprese manifestata da alcune forze politiche della maggioranza nei confronti di questo glorioso reparto del nostro esercito;

che l'eventuale smantellamento della Folgore e la ripartizione dei reggimenti presso altre brigate, oltre che moralmente inaccettabile, cozzerebbe anche contro solide considerazioni di tipo militare, visto che gli studi elaborati negli ultimi anni dagli esperti prevedono un sempre più massiccio impiego di forze specializzate in missioni di *peace keeping* da condurre in ambito internazionale;

che la Folgore, oltre che rappresentare un autentico vanto per le Forze armate italiane, ha maturato negli ultimi anni una notevole esperienza in questo tipo di missioni, operando con ottimi risultati in Libano, Kurdistan iracheno, Somalia, Bosnia e Albania;

che la stessa struttura organizzativa ed addestrativa della brigata paracadutisti è concepita per il rapido rischieramento dei reparti in zone di operazione situate anche a grande distanza dalla madrepatria;

che, in ogni caso, anche la sola ipotesi di uno scioglimento della Folgore rappresenterebbe un vero e proprio insulto alla storia e alla tradizione del nostro esercito, visto l'elevato tributo di sangue pagato dai militari della Brigata nel corso della sua lunga e gloriosa esistenza e gli altissimi servigi resi all'onore e all'immagine internazionale del nostro paese,

si chiede di sapere:

se le indiscrezioni riportate dal «Borghese» circa l'esistenza di un simile progetto rispondano o meno a verità;

in caso affermativo, quali siano le motivazioni di natura politica, tecnica e militare che inducano il Governo ad adottare un simile provvedimento;

in caso negativo, quali iniziative lo stesso abbia in animo di assumere per garantire in via definitiva la sua precisa volontà di non procedere ad alcuno smembramento di questo glorioso reparto.

(4-12267)

(15 settembre 1998)

Risposta. – Le notizie diffuse dagli organi di stampa relative a un presunto progetto di smantellamento della brigata paracadutisti «Folgore» sono prive di fondamento.

In riferimento al Battaglione addestramento reclute «Poggio Rusco», richiamato nell'interrogazione, si sottolinea che lo stesso è stato riconfigurato, presso la medesima sede, in 78° Reggimento addestramento reclute «Lupi di Toscana», con il compito di incorporare ed addestra-

re personale di leva destinato a molteplici enti e reparti dell'Esercito, compresi quelli non strettamente operativi (reparti per la gestione delle sedi) della brigata paracadutisti. La brigata stessa, per contro, non ha più l'esigenza di avere alle dipendenze un Battaglione addestramento reclute, cioè una unità preposta all'addestramento di personale di leva, in quanto le proprie unità operative sono costituite da personale volontario che effettua uno specifico *iter* addestrativo presso enti a ciò dedicati.

In conclusione, si conferma l'intenzione della Difesa di continuare a mantenere in vita la brigata «Folgore», riconoscendo l'alta valenza operativa di un settore altamente specialistico ed efficiente come quello delle aviotruppe.

*Il Ministro della difesa*
Scognamiglio Pasini

(4 ottobre 1999)

---

BUCCIARELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di lavoro in attuazione di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Bassanini-1);

che l'articolo 7 del suddetto decreto legislativo prevede il trasferimento alle regioni del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio, al 30 giugno 1997, presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro, nonchè in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA);

che nella provincia di Prato, alla data del 30 giugno 1997, era operativa una sola SCICA e non era stato ancora costituito l'ufficio provinciale del lavoro;

che, pertanto, le persone in servizio alla provincia di Prato, alla data di cui sopra, erano soltanto 21, numero esiguo rispetto a quello delle altre province toscane dove erano operanti tre SCICA e un ufficio provinciale del lavoro;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, in attuazione di quanto stabilito dal citato decreto legislativo, ha dato il via alle procedure per attuare il trasferimento del personale alle regioni stabilendo, fra l'altro, le modalità per presentare la domanda;

che da fonte sindacale risulta che in provincia di Prato il personale che ha optato per il trasferimento agli enti locali è pari solo a 4 unità (le domande finora presentate riguardano, fra l'altro, soltanto posti fra il quarto e il sesto livello) e che quindi rimane una grave carenza di organico,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per garantire alla provincia di Prato un organico adeguato a gestire i servizi trasferiti sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo.

(4-14856)

(13 aprile 1999)

Risposta. – Con il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono state conferite alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.

Con conseguente decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1998, di attuazione del suindicato decreto legislativo n. 469 del 1997, si è dato il via alle procedure per il trasferimento del personale del Ministero del lavoro.

La direzione provinciale del lavoro di Prato è stata istituita il 17 febbraio 1997, il direttore è stato nominato il 30 giugno 1997 e l'organico, ammontante a 16 dipendenti, assicurava la propria operatività sia presso la sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura che nella stessa direzione provinciale del lavoro. Del suddetto personale 5 unità hanno optato per il trasferimento agli enti locali.

A seguito di ciò, si è rilevata la necessità di trasferire nella provincia di Prato 5 unità con qualifica funzionale ricompresa tra la quarta e la settima.

Questa amministrazione, riconoscendo le obiettive carenze di risorse umane delle cosiddette nuove province, ha rappresentato tale situazione in sede di conferenza unificata (articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997) e si è assunta l'impegno di interessare il Ministero del tesoro per il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
Salvi

(23 settembre 1999)

---

CAPALDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la ditta Italservice, con sede in Milano, è risultata aggiudicataria del servizio mensa presso la caserma Sarvam in Viterbo;

che i circa 90 dipendenti della Italservice a Viterbo, questo mese, si sono visti pagare i salari al 30 per cento della cifra contrattuale in quanto l'impresa sosterrebbe di trovarsi in difficoltà a causa di un mancato pagamento per circa 3,5 miliardi da parte dell'amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero l'asserito ritardo dei pagamenti nei confronti della ditta Italservice e, qualora tale situazione fosse vera, come possa essersi verificata;

con quale criterio vengano individuate le ditte invitate a partecipare alle gare per l'erogazione dei servizi per il personale militare e se non si ritenga necessario stabilire, in tali criteri, una effettiva garanzia per il regolare pagamento dei salari ai lavoratori impegnati in tali servizi.

(4-10172)

(19 marzo 1998)

Risposta. – Il contratto stipulato da questa amministrazione con la società Italservice per il servizio di ristorazione e servizi generali di cucina presso la caserma Sarvam di Viterbo è stato approvato con decreto ministeriale n. 508 in data 10 aprile 1997 e prevede un canone mensile di lire 320.190.000 (esente da IVA) a decorrere dal 1° maggio 1997.

La Difesa nel retribuire la prestazione della ditta in argomento ha posto in essere la relativa procedura di pagamento nei tempi previsti.

I tempi esecutivi dei versamenti, per quanto riferito dalla ditta Italservice, sono stati determinati dai necessari adempimenti di controllo espletati dalla Corte dei conti sul relativo contratto di ristorazione e servizi generali di cucina, nonchè dal periodo servito all'INPS per la trasmissione della documentazione afferente la regolarità contributiva della società in questione.

Circa i criteri adottati dal Dicastero per l'individuazione delle ditte da invitare alle gare per l'assegnazione dei servizi o dei lavori, la materia è compiutamente regolamentata dalle norme sugli appalti pubblici di servizi (legge e regolamento di contabilità generale dello Stato, decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, direttiva comunitaria n. 92/50 del 18 giugno 1997) alle quali l'amministrazione si attiene puntualmente.

La richiamata disciplina consente a tutte le ditte che siano in possesso dei necessari requisiti di inoltrare domanda di partecipazione alle gare indette. Per la selezione di tali domande la legge ha istituito meccanismi automatici di ammissione che non consentono all'amministrazione di esercitare alcun potere discrezionale.

In ordine all'altro profilo richiamato nell'interrogazione, relativo all'imposizione di garanzie a tutela del regolare pagamento dei salari dei dipendenti delle ditte appaltatrici, si evidenzia che all'amministrazione non è consentito inserire nei contratti alcuna clausola di favore, nè interferire nei relativi rapporti di lavoro.

A tutela dei lavoratori le norme vigenti in materia consentono, peraltro, all'amministrazione di vigilare affinchè le ditte appaltatrici adempiano agli obblighi di versamento degli oneri previdenziali relativi al personale dipendente e, al fine di garantire il regolare e corretto pagamento dei salari, di non aggiudicare appalti di servizi a quelle ditte che

inoltrino offerte non sufficienti a coprire almeno i costi di mano d'opera.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(4 ottobre 1999)

---

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in relazione ai funerali dell'alpino Roberto Garro, deceduto il 9 giugno 1998 a Ospedaletto di Gemona, nel Friuli, insieme agli altri alpini Andrea Cordori, Mirko Bergonzini, Giovanni Lombardo, se corrisponda al vero che la salma del giovane fu inviata alla città di origine con un carro funebre accompagnato da un cappellano, ma se poi il carro funebre fu sostituito con un furgone;

quali fossero le modalità con cui venne avvertita la famiglia e quali fossero i criteri seguiti per la vestizione.

(4-13988)

(9 febbraio 1999)

RISPOSTA. – A seguito della tragica scomparsa dei giovani alpini Roberto Garro, Andrea Cordoni, Mirko Bergonzini, Giovanni Lombardo, il 9 giugno 1998, il trasporto delle salme è stato eseguito, previo il nulla osta concesso dal magistrato competente, da una ditta di onoranze funebri. Il trasporto è stato accompaganto da tre cappellani militari (in quanto due delle salme dovevano essere trasportate presso lo stesso luogo), dopo una messa di suffragio officiata nel cortile della caserma «Feruglio» di Venzone.

Durante il tragitto la ditta in questione («Amedeus»), anzichè proseguire utilizzando distinti veicoli, come da contratto, ha trasferito su un unico mezzo di trasporto le salme dei militari Garro e Bergonzini, che, come sopra accennato, dovevano essere trasportate presso lo stesso luogo. A seguito di tale irregolarità, segnalata dallo stesso cappellano presente, il comando di reggimento ha provveduto ad attivare l'autorità giudiziaria competente.

La famiglia del povero Roberto Garro è stata informata della sciagura personalmente dal comandante del 14º reggimento, ciò anche in conformità ad uno specifico disposto regolamentare che assegna tale compito al titolare del Corpo. In tale frangente il comandante ha avuto ovviamente cura di utilizzare modalità e termini adeguati alla circostanza.

La vestizione dei resti dei quattro giovani è stata operata dagli addetti alle camere mortuarie dell'ospedale civile di Gemona, avuto riguardo dello stato delle vittime, colpite da devastanti lesioni a causa della violentissima dinamica dell'incidente, avendo ritenuto oppportuno, anche

su indicazione dei medici ospedalieri, di evitare la visione diretta dei cadaveri da parte dei congiunti, già profondamente colpiti da una così grave ed improvvisa perdita.

*Il Ministro della difesa*
Scognamiglio Pasini

(4 ottobre 1999)

---

COSTA, BRUNI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che i giovani che chiedono di adempiere agli obblighi militari con applicazione al servizio civile sono lasciati in attesa per sei mesi ed oltre;

che ciò crea un'inopportuna area di parcheggio umano che impedisce agli stessi giovani di adempiere con solerzia al loro dovere e quindi organizzare il loro futuro;

che ciò rende intollerabile il comportamento della pubblica amministrazione e provoca un'area di ozio giovanile foriera di vizi,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di potenziare il competente ufficio di leva, per consentire a chi chiede di adempiere al proprio dovere di farlo in tempi brevi ed accettabili e comunque non superiori ad un mese.

(4-14816)

(8 aprile 1999)

Risposta. – Le norme in vigore prevedono che fino al 31 dicembre 1999 l'assegnazione degli obiettori di coscienza debba avvenire entro un anno dall'accoglimento delle domande di obiezione, mentre a partire dall'anno 2000 tale limite temporale sarà ridotto a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Premesso quanto sopra, «l'attesa» è dovuta ai tempi tecnici necessari per consentire all'amministrazione di far convergere i *desiderata* degli aspiranti con le disponibilità di posti presso gli enti convenzionati richiesti.

Un minor lasso di tempo, come auspicato dagli onorevoli interroganti, potrebbe rivelarsi controproducente proprio per i giovani, non permettendo all'amministrazione di collocarli nelle sedi da loro indicate.

*Il Ministro della difesa*
Scognamiglio Pasini

(4 ottobre 1999)

---

CURTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che durante la seduta della 10ª Commissione permanente del Senato, tenutasi l'11 luglio 1995, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, il signor Emilio Riva, presidente del gruppo Riva spa, dichiarava che «per quanto riguarda il circolo ILVA, esso costa 3 miliardi circa per l'affitto, più un miliardo e 800 milioni per le altre spese, per un totale di circa 5 miliardi»;

che, proseguendo, il signor Emilio Riva dichiarava che preferiva «pagare quella somma ai sindacati o al consiglio di fabbrica affinchè pensino loro alle attività di diporto»;

che, continuando ancora, il signor Emilio Riva indicava sommariamente tali attività nel circolo nautico, comprensivo di 10 barche a vela, 8 campi da tennis, scuola di ballo e discoteca;

che il citato circolo ILVA pare comprendesse il circolo velico, sito sul lungomare di Taranto e nella masseria Vaccarella, al rione Paolo VI;

che soprattutto la masseria Vaccarella pare abbia subito profonde trasformazioni rispetto alle originarie destinazioni di uso, diventando oggi di fatto esercizio di ristorazione con vocazione commerciale, quindi completamente al di fuori dai fini istituzionali per i quali avrebbe dovuto svolgere la propria funzione,

l'interrogante chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, risulti:

*a)* se effettivamente il presidente dell'ILVA Emilio Riva abbia acquistato il circolo Ilva (masseria Vaccarella e circolo velico), da chi e per quanto;

*b)* se in effetti il succitato presidente dell'Ilva abbia ceduto, a titolo oneroso o gratuito, tale complesso ai sindacati o al consiglio di fabbrica;

*c)* nel caso il presidente Riva abbia ceduto tale complesso ai sindacati, quali siano i sindacati o il sindacato interessato, quali gli obblighi ad essi ricondubicili, quali le persone fisiche intervenute nell'atto e comunque quali i soggetti di fatto preposti alla gestione, quale il costo dell'operazione per la parte acquirente e quali le modalità di pagamento;

*d)* nel caso il presidente Riva abbia ceduto tale complesso al consiglio di fabbrica, quali siano le persone fisiche effettivamente intervenute nell'atto, quali i loro obblighi contrattuali, quali modifiche rispetto alle persone fisiche siano intervenute nel tempo e comunque quali siano i soggetti effettivamente preposti alla gestione, quale il costo dell'operazione e le modalità di pagamento;

*e)* se invece il presidente Riva abbia conferito direttamente ai sindacati o al consiglio di fabbrica le risorse finanziarie per l'acquisto del circolo Ilva e, in caso di risposta affermativa, quanto abbia conferito, con quali modalità e a quali persone fisiche effettivamente (e co-

munque, ove ciò dovesse essere accertato, sarebbe chiaro il motivo per cui il sindacato appare debolissimo nella contrapposizione alla politica ILVA di Emilio Riva).

Inoltre, nel caso sia effettivamente intervenuto un mutamento di destinazione d'uso e di scopo sociale, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, non ritengano di dover verificare pure, oltre quanto già richiesto, la legittimità delle procedure e del loro corretto utilizzo, atteso che parrebbe ormai esservi un uso promiscuo (da parte di dipendenti e non dell'ILVA) delle strutture, con preponderanza nell'uso da parte di soggetti privi di qualsiasi collegamento lavorativo con l'ILVA.

(4-12973)

(5 novembre 1998)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni assunte presso il gruppo Riva, si fa presente quanto segue.

Al momento della privatizzazione dell'ILVA il complesso immobiliare costituisce il circolo aziendale masseria Vaccarella era di proprietà della Sofinpar, società che ha incorporato, nel maggio del 1995, la ILVA Gestioni patrimoniali;

tra la Sofinpar ex ILVA Gestioni patrimoniali e la ILVA intercorreva un contratto di affitto per la durata di 6 anni, a partire dal 10 gennaio 1991;

con nota del 22 giugno 1995 (immediatamente dopo l'avvenuta privatizzazione), la ILVA Laminati piani ha dato formale disdetta (accettata dalla Sofinpar) di tale contratto.

Il presidente dell'ILVA non avrebbe potuto cedere il complesso di cui sopra, in quanto, come sopra detto, non di sua proprietà In data 7 febbraio 1996, al fine di regolare le «provvidenze aziendali» vigenti nello stabilimento di Taranto, e cioè colonie, cassa integrativa aziendale, borse di studio, contributi scolastici e circolo per attività ricreative, l'azienda definì con le organizzazioni sindacali territoriali una convenzione con la quale venne stabilito:

che il circolo si costituisse in associazione giuridicamente riconosciuta, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa, tra i dipendenti e gli ex dipendenti della società, escludendo ogni partecipazione diretta o indiretta dell'azienda nella gestione della stessa;

che tale associazione fosse provvista di uno statuto che ne regolamentasse le attività.

Veniva stabilito, quindi, che le organizzazioni sindacali assumessero in proprio le attività sviluppate dal circolo, senza oneri diretti o indiretti dell'azienda.

Nel presupposto che le condizioni sopra stabilite fossero tutte realizzate e tenuto conto che il circolo è aperto a tutti i dipendenti in forza allo stabilimento di Taranto, ai loro familiari e agli ex dipendenti, l'azienda ha fatto presente che, a mero titolo di liberalità, si sarebbe reso disponibile a riconoscere una somma forfettaria annua, definita anch'essa nella convenzione già citata.

In applicazione di quanto sopra, il 23 dicembre 1996, si costituì l'associazione «Vivere solidale», senza fini di lucro, che nel suo statuto prevede l'attuazione di iniziative di interesse sociale, garantendo determinati servizi (colonie, cassa integrativa aziendale, borse di studio, contributi scolastici e circolo per attività ricreative) in via prioritaria ai dipendenti dell'azienda siderurgica.

*Il Ministro dell'industria, del commercio*
*e dell'artigianato e per il turismo*
BERSANI

(29 settembre 1999)

---

CURTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che a decorrere dal 1° aprile 1996, con la riforma del processo tributario, furono soppresse le commissioni tributarie di secondo grado a base provinciale, talchè in Puglia ebbe ad istituirsi un'unica commissione tributaria regionale con sede a Bari, quale organo di appello di tutte le cause fiscali della regione Puglia;

che questo fatto ebbe a determinare notevoli disagi ai contribuenti delle province di Brindisi, Lecce e Taranto sia a causa dei maggiori costi resisi necessari, sia per le difficoltà logistiche derivanti dal provvedimento;

che, seguendo le sollecitazioni provenienti non solo dai professionisti interessati, ma dall'intera pubblica opinione, furono intraprese le più idonee iniziative, anche parlamentari, per far sì che fosse accelerato l'*iter* relativo all'approvazione definitiva del provvedimento tendente alla istituzione delle commissioni tributarie regionali presso gli attuali distretti di corte d'appello, anche non capoluoghi di regione;

che le sollecitazioni predette si soffermavano esclusivamente sulla necessità di accelerare i tempi del provvedimento, poichè nessun dubbio pareva esistere sulla opportunità di individuare Lecce come sede della commissione tributaria regionale nell'ambito dei distretti di corte d'appello non capoluoghi di regione;

che tale atteggiamento era stato determinato non solo da fatti oggettivi (l'omogeneità dell'utenza delle tre province di Brindisi, Taranto e Lecce), non solo da altri fatti oggettivi relativi al numero delle cause pendenti (il 40 per cento di esse provenivano appunto dalle province di

Brindisi, Taranto e Lecce), ma anche dal fatto che verosimilmente l'orientamento del Ministero delle finanze pareva indirizzato favorevolmente riguardo l'istituzione a Lecce di una sede di commissione tributaria;

che tale convincimento nasceva da uno scritto indirizzato dal Sottosegretario di Stato alle finanze dell'epoca (10 aprile 1997) all'avvocato Maurizio Villani, al quale il sottosegretario, onorevole Gianni Marongiu, così scriveva: «... abbiamo già iniziato a lavorare e a stendere le relative norme e una di essa prevede, per l'appunto, l'istituzione di sezioni delle commissioni tributarie regionali presso gli attuali distretti di corte d'appello anche non capoluoghi di regione: il pensiero va ovviamente a città come Lecce, Brescia, Catania, eccetera»;

che tale era ormai la certezza di trovarsi esclusivamente di fronte a un problema di tempi tecnici che anche una lettera, inviata dall'interrogante in data 21 luglio 1997 al sottosegretario Marongiu, poneva solamente problemi di tempi, talchè esaustiva pareva la pronta risposta del Sottosegretario che, con nota del 24 luglio 1997, comunicava il suo impegno: «... personalmente insisterò perchè il disegno di legge sia assegnato alla commissione competente in sede deliberante»;

in considerazione del fatto che il provvedimento istitutivo di sedi distaccate delle commissioni tributarie regionali prevede l'accesso anche a quei capoluoghi di provincia con popolazione superiore ai 120.000 abitanti e distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo di regione e tale norma non consentirebbe a Lecce di poter avanzare la propria candidatura in assenza del requisito dei 120.000 abitanti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per sanare una situazione altrimenti estremamente penalizzante non solo per la città di Lecce ma per il suo intero bacino di utenza (Brindisi, Lecce e Taranto);

se non ritenga, infine di dover provvedere ad una interpretazione autentica della norma fissante i requisiti, chiarendo, appunto, che, per i capoluoghi di provincia, il requisito del numero di abitanti debba essere riferito all'intero bacino di utenza e non solo al numero degli abitanti della città capoluogo di provincia aspirante alla istituzione della commissione tributaria regionale.

(4-16438)

(23 settembre 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta che, sulla base del provvedimento che stabilisce i requisiti per l'istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali disponendo il limite di 120.000 abitanti, risulterebbe esclusa dalle sedi previste la città di Lecce, con conseguenti disagi per i contribuenti della zona.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rilevato che le preoccupazioni espresse nel testo dell'interrogazione non hanno ragion d'essere. L'articolo 35 della legge 8 febbraio 1999, n. 28, prevede infatti che

le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali vengano istituite «nei comuni sede di corte d'appello, o di sezioni staccate di corte di appello, ovvero di sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti... distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione». I requisiti indicati dalla norma sono dunque tra loro alternativi e, per l'istituzione della sezione staccata, deve essere soddisfatto almeno uno di essi.

Pertanto, poiché la città di Lecce è sede sia di corte d'appello che di sezione staccata del TAR, essa rientra senz'altro tra i comuni nei quali sarà istituita una sezione staccata della commissione tributaria regionale, a prescindere dalla sussistenza del requisito demografico.

Il predetto Dipartimento ha, inoltre, osservato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con risoluzione del 18 maggio 1999, ha individuato 17 sedi di sezioni staccate ed ha fissato le rispettive competenze territoriali; in particolare, la sezione di Lecce tratterà gli appelli avverso le decisioni delle commissioni provinciali di Lecce e Brindisi.

Per l'esame dei problemi organizzativi legati all'istituzione delle sezioni staccate, nel mese di luglio 1999 è stata costituita una commissione paritetica tra Ministero delle finanze e consiglio di presidenza. Una volta completati i lavori della commissione potrà procedersi all'istituzione delle sezioni staccate.

*Il Ministro delle finanze*
Visco

(29 settembre 1999)

---

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dopo la privatizzazione del Monopolio di Stato l'Ente tabacchi, con il consenso delle organizzazioni sindacali, sollecitò un aumento della produzione delle Manifatture tabacchi di Cava de' Tirreni (Salerno);

che il raggiungimento dei nuovi livelli di produttività fu definito determinante per la sopravvivenza dell'opificio e la salvaguardia dei circa 450 posti di lavoro collegati;

che l'importanza dell'obiettivo presupponeva il massimo impegno di ogni addetto alla produzione;

che, invece, a seguito dell'applicazione letterale di una sentenza del TAR di Lecce che consente ai dipendenti in malattia di tornare in servizio con mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute, si è proceduto all'impiego di circa 20 unità in attività non funzionali agli scopi da raggiungere;

che tale comportamento aggrava le conseguenze del sovrannumero che si registra in molti servizi;

che tale situazione, denunziata con fermezza dalle organizzazioni sindacali, mal si concilia con le leggi del mercato alle quali, con la privatizzazione dei monopoli, ci si voleva rivolgere,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano intervenire per un immediato cambiamento dell'attuale politica di gestione del personale delle Manifatture tabacchi di Cava de' Terreni;

se intendano verificare la compatibilità dei comportamenti del *management* dell'opificio con gli obiettivi di produttività posti dall'ETI (Ente tabacchi italiani) a base del mantenimento in produzione dello stabilimento cavese.

(4-14908)

(20 aprile 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti chiedono un «cambiamento dell'attuale politica di gestione del personale delle Manifatture tabacchi di Cava de' Tirreni». Ciò in considerazione del fatto che, a seguito di una sentenza del TAR di Lecce, risulterebbero impiegate, in attività non funzionali agli scopi da raggiungere, circa 20 unità di personale.

Al riguardo l'Ente tabacchi italiani ha preliminarmente osservato che con sentenza del 1998 (n. 1224/98) il TAR della Puglia - sezione di Lecce ha statuito, in relazione ad alcune fattispecie, la tempestiva riammissione in servizio presso la locale Manifattura tabacchi dei dipendenti già collocati d'ufficio in assenza per malattia, annullando precedenti circolari dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (n. 13 dell'11 febbraio 1998 e n. 26 del 6 marzo 1998), che avevano diversamente disposto in proposito.

Tali circolari stabilivano, tra l'altro, che nelle more della definizione delle procedure per il recupero al servizio attivo dei dipendenti dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza, si provvedesse (a norma dell'articolo 15 della legge n. 123 del 1987 e dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987) a collocare gli interessati in assenza per malattia.

Con successiva circolare del 22 marzo 1999, n. 15, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha ritenuto di dover disporre, applicando in via generale quanto previsto dalla predetta sentenza, la tempestiva riammissione in servizio, presso tutti gli organi della amministrazione e dell'ETI, del personale avente situazione analoga. Ciò anche con riferimento al personale distaccato presso l'ETI, in quanto risultante ancora iscritto nel «ruolo transitorio» dell'amministrazione finanziaria e gestito dalla stessa amministrazione autonoma fino alla sottoscrizione del nuovo contratto nazionale di lavoro, per adibirlo a «mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute in attesa della

definizione con le organizzazioni sindacali dei criteri per la loro riallocazione».

Per quel che concerne, in particolare, la situazione della Manifattura tabacchi di Cava de' Tirreni risultano interessati dal provvedimento in questione 20 dipendenti ex operai, tutti di quarta qualifica funzionale. Di essi il predetto Ente tabacchi italiani ha comunicato che 15 unità, da tempo dichiarate dalla ASL o dal medico competente idonee allo svolgimento solo di alcune mansioni (ovviamente le meno gravose) sono state già adibite nel passato, su indicazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a tali mansioni pur rimanendo nell'ambito del ciclo produttivo.

Le predette 15 unità, pertanto, non sono impiegate «in attività non funzionali agli scopi da raggiungere» contrariamente a quanto sostenuto nel testo dell'interrogazione, anche se il loro utilizzo, a parere del medesimo Ente tabacchi, crea rigidità nella organizzazione del lavoro, ingenera scontento nel restante personale e soprattutto desta preoccupazione tra le locali organizzazioni sindacali che temono, tuttavia ingiustificatamente, il possibile estendersi del fenomeno.

Solo per le altre 5 unità la direzione dell'opificio non ha potuto individuare le mansioni produttive e, nel contempo, «compatibili con le proprie condizioni di salute». Tali 5 dipendenti sono stati pertanto collocati tutti in soprannumero nei posti meno gravosi già completamente ricoperti e 4 di essi anche in una qualifica funzionale inferiore, conservando però le retribuzioni della qualifica di appartenenza, in attesa della definizione dei predetti «criteri di riallocazione».

La direzione dell'opificio, pur applicando per dovere di ufficio la predetta circolare, ha tempestivamente segnalato (con foglio del 20 aprile 1999, n. 1/2861) all'ETI e all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la situazione venutasi a determinare e le proteste delle locali organizzazioni sindacali, peraltro divulgate anche su organi di stampa.

Ha rilevato, tuttavia, l'Ente tabacchi italiani che tale situazione non inficia in alcun modo i futuri sviluppi che riguarderanno la manifattura di Cava de' Tirreni, a fronte degli indirizzi del piano di riassetto del gruppo in corso di elaborazione e, comunque, riguarda un numero limitato di lavoratori pari a sole 5 unità.

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

(5 ottobre 1999)

---

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nella pagina della cronaca cittadina del quotidiano «Il Mattino» di venerdì 4 giugno 1999 veniva riportata la notizia secondo cui

l'ufficio postale di via Sorrentino di Cava dei Tirreni (Salerno) sarebbe stato chiuso anzitempo al pubblico a causa di una riunione sindacale;

che gli utenti presenti nell'agenzia avrebbero protestato contro tale decisione;

che la tensione nel locale sarebbe arrivata alle stelle, tanto che si è reso necessario l'intervento di personale del locale commissariato di pubblica sicurezza per ristabilire l'ordine,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che il regolamento postale prevede che le riunioni sindacali debbano tenersi prima dell'apertura degli sportelli o in assenza di utenza;

quando sia prevista l'apertura del nuovo sportello in località Epitaffio, da tempo pubblicizzata da parte della direzione provinciale di Salerno delle Poste;

quali iniziative si intenda adottare al fine di evitare, in futuro, le disfunzioni di cui sopra.

(4-15495)

(15 giugno 1999)

Risposta. – Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito – hanno comunicato che l'assemblea, oggetto dell'atto parlamentare in esame, è stata richiesta nei termini previsti dall'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (entro i tre giorni precedenti) e regolarmente autorizzata; lo stesso articolo prevede tra l'altro, al punto 1, che negli uffici con servizio continuativo al pubblico le assemblee vengano tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio.

La suddetta autorizzazione prevedeva anche che il responsabile dell'agenzia in questione esponesse un avviso rivolto al pubblico con l'indicazione dell'orario in cui il servizio sarebbe regolarmente ripreso: comunicazione che è stata regolarmente affissa proprio al fine di prevenire malcontenti e disagi a carico della clientela.

Il trasferimento dell'agenzia Cava dei Tirreni succursale 1 in località Epitaffio avverrà non appena saranno completati i lavori necessari per adeguare la struttura alle norme di igiene e sicurezza.

La società ha tenuto anche a precisare che si stanno per avviare i lavori di ristrutturazione di alcuni locali in località Cava centro, per una prossima apertura di un'altra agenzia; contemporaneamente è stata posta allo studio la possibilità di istituire uno sportello avanzato in piazza Ni-

cotera, località San Francesco, presso alcuni locali di proprietà comunale attualmente in corso di ricostruzione.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(6 ottobre 1999)

---

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, sulla base di notizie provenienti dagli Stati Uniti, l'Alitalia spa, società con capitale a stragrande maggioranza pubblico, ha ceduto alla compagnia statunitense Worlwide Atlas tre quadrigetti Boeing 747/200 Combi (variante del noto «Jumbo» con possibilità di imbarcare merci anche sul ponte di fusoliera occupato nelle varianti ordinarie interamente dai passeggeri) per il corrispettivo complessivo di 70 milioni di dollari;

che, pur considerando sia l'età di detti aeromobili (mediamente quindici anni) sia il fatto che per far scalo su aeroporti degli Stati Uniti nei prossimi mesi avrebbero dovuto essere sottoposti a lavori di modifica, il prezzo ricavato dall'Alitalia dalla radiazione dei tre «Combi» (in ottime condizioni generali) è ritenuto eccessivamente esiguo;

che, come documentato nel volume «Deregulation» dell'editore Nuove ricerche di Ancona e come ben sa il Presidente del Consiglio, la flotta dell'Alitalia sia nelle acquisizioni sia nelle radiazioni ha costituito una componente nel contesto di operazioni politiche delle quali l'interesse ed il futuro del vettore aereo pubblico non rappresentavano finalità prioritarie;

che la svendita dei tre aeromobili sarebbe stata motivata dall'urgente necessità di liquido da parte della stessa Alitalia,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati siano in grado di smentire la descritta alienazione da parte dell'Alitalia di tre aeromobili Boeing 747/200 Combi e, in caso negativo, se fossero stati precedentemente informati della transazione;

se, nell'ipotesi che abbia ad essere confermata la svendita dei tre aeromobili Boeing 747/200 Combi, il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati ritengano fondata la discrezionalità della dirigenza dell'Alitalia (società la cui sopravvivenza dipende dall'elargizione di 3.000 miliardi da parte dello Stato, in parte già erogati) in operazioni di flotta quali quella in questione;

se, sempre nell'ipotesi che abbia ad essere confermata la svendita dei tre aeromobili Boeing 747/200 Combi, quali tempestive misure il

Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati intendano adottare per fermare il progressivo collasso tecnico ed economico dell'Alitalia.

(4-04087)

(5 febbraio 1997)

Risposta. – Gli interventi di ristrutturazione della società Alitalia hanno reso necessario procedere alla trasformazione in versione Combi di cinque aeromobili MD11 passeggeri, da impiegare sui collegamenti espletati con aeromobili B.747/Combi.

In tale contesto, per la società Alitalia, l'impiego di aeromobili MD11 ha avuto lo scopo di fornire un prodotto migliore per l'utenza, sia dal punto di vista qualitativo che commerciale (incremento delle frequenze, mantenimento e rafforzamento di collegamenti già operati).

I tre aeromobili B.747 Combi si rendevano disponibili per la vendita, non risultando più idonei a soddisfare le esigenze operative anche sotto il profilo economico della compagnia e, quindi, non più impiegabili già a decorrere dalla stagione estiva 1995.

La vendita degli aeromobili B.747 Combi è stata deliberata dal consiglio di amministrazione della società il 10 febbraio 1995 e l'autorizzazione, richiesta dalla società in data 21 febbraio 1995, è stata rilasciata dall'amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della convenzione n. 4372 di repertorio.

Nell'ambito delle offerte pervenute alla società, l'Alitalia aveva indicato le seguenti società:

IAS – International Aircraft Service Ltd – USA;

Atlas Air – USA;

CAL – Cargo Airline Limited – Israele.

A seguito di lunghe ricerche di mercato e laboriose trattative, dopo un primo accordo con l'IAS, la società sottoscriveva in data 11 maggio 1995 una lettera di intenti con la società Atlas Air Inc. ed il preliminare di vendita con la medesima il 26 maggio 1995.

Il prezzo totale di cessione per i tre Combi è stato pari a 71 milioni di dollari.

Per ragioni di finanziamento, la Atlas Air ha poi ceduto il contratto alle seguenti società, che hanno assunto successivamente il titolo di proprietà degli aeromobili:

aeromobile I-DEMD: Atlas One Inc. 538 Commons Drive, Golden (Colorado);

aeromobile I-DEMW: GPM Aircraft Inc. 225 Liberty Street, World Financial Center, South Tower, 14h floor, New York (USA); data di passaggio titolo: 13 dicembre 1995;

aeromobile I-DEMT: GMT Aircraft Inc. 225 Liberty Street, World Financial Center, South Tower, 14h floor, New York (USA); data di passaggio titolo: 13 dicembre 1995.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
Treu

(8 ottobre 1999)

---

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il settimanale di informazioni aeronautiche «Air Press» del 21 aprile 1997 (pagina 654) dà notizia che il 16 aprile 1997 un aviogetto da combattimento F-104-ASA del 37º stormo di base a Trapani-Birgi è andato perduto con la morte dell'ufficiale pilota durante una missione addestrativa di intercettazione a bassa quota ad una quarantina di miglia a nord di Pantelleria;

che lo stesso settimanale di informazioni aeronautiche «Air Press» del 21 aprile a pagina 670 riporta la dichiarazione resa – lo stesso giorno del sinistro di cui al precedente capoverso – dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale Mario Arpino, il quale, dopo aver volato con un aviogetto da combattimento F-104-ASA/M (versione ulteriormente rigenerata dello stesso velivolo di cui al precedente capoverso) precedentemente alla conclusione dei collaudi, ha espresso il parere che «l'ammodernamento con i nuovi sistemi renderà l'F-104 molto più affidabile e sicuro, alleviando significativamente il carico di lavoro del pilota, consentendogli così di dedicare maggiore concentrazione alla condotta del volo»;

che non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-02915 in riferimento all'aeroplano da combattimento F-104 dello stesso gruppo della base di Trapani-Birgi, andato distrutto con la morte dell'ufficiale pilota il 12 novembre 1996; non risulta che la successiva, persistente voce diffusasi negli ambienti aeronautici – secondo la quale il pacco di sopravvivenza pilota ad attivazione automatica sarebbe stato rivenuto «non gonfiato» – abbia avuto seguiti apprezzabili;

che non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-03975 in riferimento all'aeroplano da combattimento F-104 del gruppo di base a Caserta-Grazzanise, andato perduto nel golfo di Taranto il 28 gennaio 1997, con il pronto recupero del pilota (quasi indenne); secondo il personale intervenuto in soccorso, il pilota avrebbe subito dichiarato che «l'aeroplano si perdeva a pezzi»;

che gli aeromobili da combattimento F-104 progettualmente risalgono ai primi anni Cinquanta e sono in servizio in un solo paese orientale, mentre in Italia la produzione di questi velivoli ha avuto termine negli anni Settanta;

che nel 1993, quando indilazionabilmente bisognava provvedere ad un ammodernamento della linea di volo di caccia da difesa aerea dell'Aeronautica militare, lo stato maggiore di quest'ultima decideva – conformandosi agli interessi ed al tornaconto della Finmeccanica-Alenia – di acquisire un limitato numero di aeromobili da difesa aerea britannici di seconda mano Tornado ADV (con oneroso adattamento della logistica della nostra Aeronautica militare a quella della Royal air force), di sottoporre 106 (poi per esigenze di bilancio limitati a 64) F-104 ad un costoso processo di «gerovitalizzazione» (noto come «terapia Majorani») di dubbia utilità, previ onerosi lavori d'ammodernamento di discutibile efficacia, con il mantenimento in servizio di circa 100 aeromobili F-104 a finalità esclusivamente addestrative: decisioni che suscitavano critiche e perplessità entro e fuori l'ambiente militare, soprattutto per quanto riguardava l'efficacia operativa e l'affidabilità nella sicurezza di volo degli F-104;

che le scelte tecniche di cui al precedente capoverso e i relativi postulati contrattuali – mentre manifestano un sicuro e rilevante tornaconto economico per la Finmeccanica-Alenia (vedendosi quest'ultima confermati i propri interessi del programma «Eurofighter 2000», assicurandosi notevoli introiti sia per la progettazione e la realizzazione della «terapia Majorani» sia per le operazioni di revisione ed ispezione, scontatamente sempre più frequenti ed onerose, per i restanti aeromobili F-104) – per l'efficienza dell'Aeronautica militare e per l'oculato impiego del denaro del contribuente risultano inammissibilmente aleatorie a causa dell'incerta validità dopo il 2000 di un aeromobile quale l'«Eurofighter 2000» (costo per macchina superiore agli attuali 200 miliardi di lire), per i costi logistici e le carenti *performance* operative dei vecchi ADV acquisiti di seconda mano dalla Royal air force, per la sproporzione fra possibilità d'impiego efficace degli aeromobili F-104 (Majorani e non) ed affidabilità e sicurezza di volo degli stessi aeromobili, sproporzione che nella realtà si traduce in un inutile rischio (e peggio) per il personale di pilotaggio;

che, oltre alla sproporzione fra l'attuale consistenza ed efficienza dell'Aeronautica militare e le risorse devolute dal Ministero della difesa (e acquisite quasi esclusivamente dalla Finmeccanica) nell'ultimo quindicennio all'acquisizione di nuovi mezzi e sistemi d'arma per la stessa Aeronautica militare, il Ministro della difesa è in possesso di elementi, peraltro al vaglio dell'autorità giudiziaria, relativi all'operato degli organismi tecnico-contrattuali del Ministero della difesa per quanto riguarda i rapporti con la Finmeccanica,

si chiede di conoscere:

se il Governo si renda conto che mantenere in servizio gli aeromobili F-104 equivale ad un criminale ed inutile protrarsi di un grave rischio per centinaia di giovani piloti e di danni alla superficie;

se conseguentemente il Governo ritenga di dover indurre il Ministro della difesa a disporre l'immediata e tassativa sospensione dell'attività di volo, sperimentale, addestrativa ed operativa degli aeromobili

F-104 di tutte le serie e varianti in carico all'Aeronautica militare, al fine di evitare ulteriori perdite di giovani entusiasti e votati al servizio e lutti ad altre famiglie, assumendosi il Ministro della difesa ogni responsabilità morale e giuridica conseguentemente alla scontata risposta negativa al presente quesito;

se non sia dovere del Ministro della difesa chiedere conto all'accennato capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare delle finalità, oltre a quelle di produrre gratuità ed immotivata pubblicità alla Finmeccanica-Alenia, delle dichiarazioni sul velivolo F-104-ASA/M rese antecedentemente alla conclusione dei collaudi;

le date di ultimata costruzione, dell'ultima revisione in ditta e dell'ultima ispezione al reparto del velivolo F-104 andato perduto il 16 aprile 1997 mentre era in volo a nord di Pantelleria ed il numero di ore di volo totalizzate da detto velivolo dopo l'ultima revisione in ditta, nonchè l'introito complessivo andato alla Finmeccanica-Alenia, grazie alle operazioni su detto aeromobile, dopo il 1991;

l'ammontare totale delle erogazioni alla Finmeccanica-Alenia da parte del Ministero della difesa riguardanti tutte le operazioni su aeromobili F-104 (compresa la fornitura di parti di ricambio e gli studi riguardanti la cosiddetta «terapia Majorani»);

le cause accertate (dall'ispettorato per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare oppure dalla magistratura) degli incidenti accorsi ad aeromobili da combattimento F-104 il 12 novembre 1996 ed il 28 gennaio 1997;

se l'impiego sul mare dei menzionati Tornado ADV, con l'affidabilità conferita dalla formula bimotore e più adatti ad operazioni a bassa quota (e non degli obsoleti F-104 monomotori), sia da ricercarsi – come da ricorrenti voci – nella inefficienza degli stessi costosi Tornado ADV;

se siano stati fatti pervenire al magistrato, titolare dell'inchiesta giudiziaria sul luttuoso incidente verificatosi presso Trapani il 12 novembre 1996, gli atti inerenti al caso nella propria interezza e completezza (dalla «vita» del velivolo alla mancata attivazione del pacco di sopravvivenza);

se siano stati fatti pervenire nella propria interezza ed integrità alla commissione Nunziata, preposta dal Ministro della difesa ad una prima inchiesta su illegali rapporti fra organi del Ministero della difesa e controparti contrattuali, gli atti relativi alle sintetizzate vicende riguardanti l'acquisizione dei velivoli ADV e della «terapia Majorani» e connessi rapporti fra stato maggiore dell'aeronautica, direzione generale per le costruzioni aeronautiche (Costarmaereo) del Ministero della difesa e la Finmeccanica-Alenia;

se il Ministro della difesa non ritenga doveroso, in attesa di accertamenti indipendenti sulla congruità dei contratti, sospendere con decorrenza immediata l'esecuzione di tutti i contratti – revisione,

manutenzione, ammodernamento, fornitura di parti di ricambio, eccetera – in corso con la Finmeccanica-Alenia riguardanti velivoli F-104.

(4-05524)

(29 aprile 1997)

Risposta. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento ai quesiti formulati dall'interrogante in ordine all'efficienza dei velivoli F-104 in dotazione all'Aeronautica militare, si osserva preliminarmente che il rischio di mantenere in servizio gli F-104 non si discosta da quello relativo agli altri velivoli da combattimento della stessa classe, nazionali e NATO.

Si chiarisce al riguardo che il provvedimento di fermo di una linea di velivoli è normalmente il frutto di una valutazione tecnica basata su evidenze certe che inficiano la sicurezza del volo e che, nel caso del velivolo F-104, non ricorrono.

Quanto alle dichiarazioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, riportate nel secondo capoverso dell'atto di sindacato ispettivo, esse si riferiscono ai risultati operativi attesi con l'entrata in linea dei velivoli F-104 modificati: pertanto tali dichiarazioni non hanno alcuna relazione con il collaudo del velivolo.

In merito all'aeromobile MM 6818 andato perduto il 16 aprile 1997, l'Alenia ha sottoposto tale velivolo ad operazioni di revisione, dal 1991 alla data dell'incidente, per un importo totale di lire 2.072.031.300, che costituisce quindi l'«introito complessivo» richiesto dall'interrogante.

Per ciò che concerne l'incidente di volo occorso al velivolo F-104/ASA del 37º stormo il 12 novembre 1996 nel mare antistante all'aeroporto di Trapani, risultano ancora in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, che dispone della documentazione tecnico-formale redatta dalla commissione d'inchiesta nominata dal comando della 3ª regione aerea.

Con riferimento all'incidente di volo occorso al velivolo F-104/ASA del 37º stormo il 28 gennaio 1997, si fa presente che gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria militare si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione.

Per quanto riguarda gli incidenti di volo che successivamente hanno interessato i velivoli F-104, si rappresenta che si sono avuti quattro incidenti distruttivi, uno dei quali, avvenuto in data 15 aprile 1997, ha comportato la perdita del pilota.

Per quelli del 28 gennaio e del 15 aprile 1997, le rispettive commissioni d'inchiesta tecnico-formale hanno già concluso i lavori, informando puntualmente delle risultanze l'autorità giudiziaria. Per gli ultimi due, occorsi il 4 novembre 1998 ed il 18 gennaio 1999, l'attività investigativa dell'Aeronautica militare è tuttora in corso.

In ordine alla questione dell'impiego in mare dei Tornado ADV si precisa che tali velivoli sono impiegati nel ruolo «caccia intercettore ogni tempo» con utilizzo a tutte le quote su mare e su terra.

Si rappresenta, infine, che la sospensione dell'esecuzione dei contratti relativi agli F-104 in corso con la società Alenia, invocata nell'interrogazione, determinerebbe la impossibilità per la Forza armata di assicurare, fino all'entrata in linea dell'EFA 2000, la difesa aerea del paese e la diminuzione dei livelli di sicurezza.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(4 ottobre 1999)

---

GASPERINI, PERUZZOTTI, ROSSI, ANTOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alla frontiera italo-francese sta da qualche giorno aumentando il numero degli extracomunitari non regolarizzati, i cosiddetti *sans papiers*, che cercano di entrare nel nostro paese nella speranza di ottenere dall'amministrazione italiana il titolo a soggiornare sul territorio nazionale di un paese membro dell'Unione europea;

che detto flusso sembra nascere da un difetto di informazione, dal momento che ai predetti extracomunitari non è noto che sulla base della sanatoria disposta dalla legge n. 40 del 1998 possono accedere solo coloro che siano in grado di dimostrare di essere già residenti in Italia all'atto di entrata in vigore della predetta legge;

che a detto difetto d'informazione pare stiano cercando di ovviare più i *media* transalpini che quelli italiani;

che, inoltre, il modo e i tempi in cui le informazioni relative alla nuova legislazione italiana sono state veicolate all'interno del mondo dell'immigrazione clandestina nell'Unione europea provano come ogni segnale di cedimento mostrato sul fronte del controllo dei flussi migratori possa essere facilmente scambiato per tolleranza e permissivismo nei confronti del fenomeno;

rilevato come all'assalto delle nostre frontiere da parte dei *sans papiers* i *media* francesi abbiano dedicato finora grandi spazi, generalmente l'apertura dei telegiornali nazionali del 16 novembre 1998, mentre al contrario quelli italiani hanno cercato di minimizzarne la portata,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo non ritenga di avere delle responsabilità in merito al modo in cui le opportunità dischiuse dalla legge n. 40 del 1998 sono state pubblicizzate all'estero e se non reputi di dovervi far fronte con un'azione informativa a tutto campo, onde evitare il ripetersi di assalti del tipo di quelli verificatisi alla frontiera con la Francia, chiamando a

concorrervi se necessario i più importanti organi d'informazione di cui l'Italia disponga;

se il Governo non ritenga, inoltre, che le disposizioni contenute nel disegno di legge sul diritto d'asilo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non rischino di incentivare fenomeni come quelli ai quali stiamo assistendo, soprattutto ove si consideri l'eccezionale ampiezza delle circostanze politiche, sociali e giuridiche che darebbero titolo a richiedere legittimamente la concessione di tale diritto;

quali misure, in via generale, il Governo abbia preso per contenere e respingere l'assalto alle frontiere liguri e piemontesi, in collaborazione con le autorità francesi di pubblica sicurezza, e quali interventi reputi di dover adottare per prevenire il verificarsi in futuro di circostanze simili.

(4-13602)

(14 gennaio 1999)

Risposta. – Nel rispondere ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti occorre innanzitutto ricordare che, con il decreto del 16 ottobre 1998, il Presidente del Consiglio ha integrato il provvedimento del 24 dicembre 1997, definendo la quota di permessi di soggiorno per motivi di lavoro da rilasciarsi entro l'anno 1998, in attuazione del documento programmatico, approvato il 5 agosto 1998, dopo il parere favorevole delle Camere.

Con il documento il Governo ha espresso il proprio intendimento di tenere in primo luogo conto, nella predisposizione delle quote per i nuovi ingressi previste dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, dei lavoratori stranieri già presenti nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 40, sulla base di specifici requisiti.

Il provvedimento governativo subordina, infatti, la concessione dei permessi di soggiorno alla verifica dei requisiti, specificamente enumerati nello stesso decreto, fra cui la presenza in Italia in data anteriore al 27 marzo 1998; il possesso di un regolare passaporto o altro documento di identificazione; l'offerta di lavoro in Italia, garantita da un contratto già perfezionato, anche se sottoposto alla condizione dell'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero, per il lavoro autonomo, il nulla osta dell'amministrazione competente al rilascio di eventuali licenze o autorizzazioni.

Anche se il documento non dà adito a dubbi e pur in presenza dell'ampia opera di informazione svolta anche dai *mass-media*, nonché degli incontri *ad hoc* indetti dal Ministero degli affari esteri con i rappresentanti diplomatici-consolari – presenti in Italia – dei paesi di origine dei più consistenti flussi migratori diretti verso il nostro paese, allo scopo di illustrare diffusamente tutti gli aspetti della nuova legge e le sue linee guida, nelle prime settimane di novembre 1998 si era effettivamente registrato, al confine italo-francese, un considerevole afflusso

di cittadini extracomunitari attratti dall'illusorio «miraggio» di un permesso di soggiorno italiano. Il Ministero degli affari esteri nei propri quotidiani contatti con i rappresentanti dei paesi di provenienza degli immigrati continua a sollecitare costantemente un forte impegno nella lotta ai flussi illegali, attirando l'attenzione sul fatto che un'immigrazione incontrollata è incompatibile con un processo di reale integrazione e finisce, in ultima analisi, per nuocere alle comunità di immigrati regolarmente soggiornanti.

Gli uffici di polizia esistenti lungo la frontiera con la Francia, opportunamente rafforzati, avevano pertanto attivato una attenta e costante azione di verifica e di controllo dei cittadini extracomunitari privi di titoli di soggiorno, e ciò anche applicazione degli impegni derivanti dagli Accordi di Schengen e dall'Accordo di riammissione stipulato con la Francia, che prevedono il divieto d'ingresso nel territorio nazionale e l'immediata riconsegna alle autorità transalpine. Le riammissioni verso la Francia, già nella prima metà di novembre, erano state di oltre 2.500 unità.

È stato rilevato che, all'aumento dei «flussi» registrato dopo l'approvazione del decreto del 16 ottobre 1998, hanno contribuito quelle organizzazioni criminali che gestiscono tali traffici alimentando negli immigrati l'illusione di una facile regolarizzazione delle proprie posizioni. Proprio in considerazione di questi episodi il Governo tiene a ribadire come nella sua azione di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina consideri prioritario il contrasto ai sodalizi malavitosi che gestiscono tali attività.

Si aggiunge che il disegno di legge in materia di asilo riconosce l'esercizio di tale diritto solo allo straniero o all'apolide cui, nel paese di appartenenza o di residenza abituale, sia inibito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, con l'esposizione della sua persona o dei propri familiari al pericolo attuale dell'incolumità o a gravi restrizioni della libertà personale.

È peraltro ancora vigente l'articolo l, comma 4, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del decreto-legge n.416 del 1989, per il quale non è consentita la richiesta di asilo allo straniero che provenga da uno Stato diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno.

In merito all'arrivo di clandestini alla frontiera italo-francese va inoltre tenuto conto quanto stabilito dalla Convenzione di Dublino, alla quale hanno aderito gli Stati dell'Unione europea, che prevede la «responsabilità» dello Stato attraverso le cui frontiere esterne è avvenuto l'ingresso sul territorio dell'Unione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
Toia

(1° ottobre 1999)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che è stata richiesta da circa 800 firmatari il ripristino della fermata delle linee SEPSA a Montenuovo Lucrino, nota località balneare dell'area flegrea;

che il comune di Pozzuoli con nota 42783 dell'1° dicembre 1998 ha richiesto alla SEPSA, società concessionaria del servizio ferroviario, la progettazione per il ripristino della fermata;

che la SEPSA ha risposto positivamente alla richiesta previ progettazione e finanziamento dell'opera oltre ad essersi dichiarata pronta a firmare ogni utile contributo per la elaborazione del progetto;

che il finanziamento dell'opera è ad esclusivo carico del Ministero dei trasporti,

l'interrogante chiede di conoscere se finalmente il Ministero dei trasporti intenda intervenire per provvedere al finanziamento esiguo del ripristino di una fermata (almeno estiva) in una delle zone turistiche e balneari di maggiore interesse del litorale flegreo, sulla base del principio di sussidiarietà, principio spesso enunciato dal Governo D'Alema.

(4-14197)

(24 febbraio 1999)

Risposta. – La società SEPSA spa, concessionaria delle linee ferroviarie Cumana e Circurmflegrea, ha confermato la propria disponibilità ad attivare la procedura per il ripristino della fermata stagionale di Lucrino-Montenuovo, località balneare, ubicata alla progressiva chilometrica 15 + 200 della linea ferroviaria Cumana.

Al riguardo la società citata ha dichiarato che tale fermata, da stagionale, si può trasformare in permanente, in virtù dell'aumento della richiesta di servizio viaggiatori.

Tale trasformazione comporterà investimenti preventivati per interventi infrastrutturali per 2.500 milioni, ai quali bisogna aggiungere il costo di gestione dell'impianto prevedibile in 500 milioni annui, di cui 360 milioni per gli addetti alla vendita dei titoli di viaggio.

Gli interventi di massima consistono nella:

*a)* sopraelevazione dei marciapiedi;

*b)* creazione di pensiline a servizio dei viaggiatori nei due versi di percorrenza;

*c)* costruzione di un piccolo fabbricato viaggiatori per allocarvi il locale biglietteria ed i locali tecnologici;

*d)* modifica del tracciato ferroviario.

Nel merito, si precisa che questa amministrazione provvede annualmente all'assegnazione delle risorse destinate a tutti gli investimenti finalizzati al rinnovo degli impianti ferroviari, tramite la legge n. 297 del 1978 (Fondo comune); naturalmente la priorità degli interventi è legata alle strategie aziendali connesse, principalmente, all'incremento degli *standard* di sicurezza.

Per tale motivo, e stante la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, la società SEPSA è stata invitata a verificare la possibilità di ridurre i costi di gestione mediante, ad esempio, l'automatizzazione del servizio di emissione dei titoli di viaggio, al fine di poter effettivamente realizzare gli interventi necessari per consentire il ripristino della fermata.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
TREU

(8 ottobre 1999)

---

MANFREDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che risulta che il 6 agosto 1997, un AB205 italiano delle Nazione Unite decollò dall'eliporto di Italair, sito nel comprensorio del comando di UNIFIL in Naqura (Sud Libano) alle ore 20.10 (ora locale), atterrò quindi alla posizione Irlandese 6-17c e successivamente alla posizione 6-44, da qui ripartendo per rientrare alla base, senza giungervi perchè cadde in volo;

che le notizie in merito all'incidente sono tuttora poco chiare,

si chiede di sapere:

se sia stata predisposta presso le autorità competenti, sia civili che militari, una inchiesta e quali, in caso affermativo, siano stati gli esiti, in particolare per quanto riguarda gli argomenti elancati di seguito;

se il volo fosse preventivamente programmato;

perchè, dopo il grave attentato a Gerusalemme del 30 luglio 1997 e lo «stato di tensione bassa» dichiarato durante il Morning Briefing del 6 agosto (tenuto dall'Operation Officer di UNIFIL), si sia ritenuto tuttavia necessario svolgere tale missione;

se sia stato compilato il «Piano di volo» e quante persone furono elencate nel «Manifesto di volo»;

se fossero state compiute, e da chi, tutte le verifiche necessarie, in particolare per quanto riguarda il controllo del carico, dell'equipaggio e dei passeggeri;

chi abbia autorizzato il trasporto delle tre persone che risulta vestissero l'uniforme dell'esercito irlandese e se tra loro vi fossero i rappresentanti del Libano e della Siria, che avrebbero dovuto prendere parte ad un *meeting* presso il quartiere generale di UNIFIL, come riportato dal «The Jerusalem Post» del 7 e 8 agosto 1997;

in che stato siano stati trovati i corpi dei caduti e se sia possibile avere copia del verbale di riconoscimento redatto dal personale che ebbe questo compito;

se l'elicottero disponesse della cosiddetta «scatola nera» o almeno di un registratore di bordo e, visto che doveva effettuare un volo «a vista», se fosse dotato di visori notturni;

quali contatti fossero stati presi con tutte le fazioni combattenti nell'area per assicurare un volo sicuro;

se sia stato inviato sul posto della tragedia un elicottero di soccorso, se sia stato fatto intervenire l'altro velivolo, che risulta essere stato in volo a 10 chilometri a nord-est, e se sia stato offerto aiuto dagli israeliani.

(4-10548)

(10 aprile 1998)

Risposta. – A seguito dell'incidente occorso il 6 agosto 1997 al velivolo italiano AB-205, nel corso di una missione in Libano (UNIFIL) sotto l'egida delle Nazioni Unite, sono state avviate diverse inchieste per indagare sull'accaduto, sia da parte della magistratura che da parte delle autorità militari. La commissione di inchiesta tecnico-formale disposta dal comando aviazione esercito, d'intesa con lo Stato maggiore dell'aeronautica – Ispettorato per la sicurezza al volo, terminò i propri lavori nel novembre del 1997. Gli esiti di tale inchiesta, trasmessi anche alla magistratura, conclusero che «non è possibile privilegiare alcuna ipotesi sui fattori causali dell'incidente».

Per quanto attiene alla definizione del procedimento penale, attualmente pendente, risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma in data 22 gennaio 1999 ha trasmesso gli atti alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari presso il predetto tribunale con richiesta di archiviazione.

Inoltre, per completezza d'informazione, si fa presente che la procura militare, in data 7 marzo 1998, ha trasmesso gli atti del procedimento allla procura della Repubblica del tribunale di Roma nella considerazione che non sono emerse ipotesi di reati militari.

In merito ai numerosi quesiti posti nel testo dell'intenogazione, si forniscono di seguito gli elementi di risposta:

il volo era stato pianificato e programmato secondo le direttive vigenti all'interno della missione UNIFIL;

il volo era stato preventivamente schedulato ed autorizzato e prevedeva a bordo dell'aeromobile il personale di seguito elencato:

capitano Antonino Sgrò – comandante dell'aeromobile;

capitano Giuseppe Parisi – copilota;

maresciallo Ca. Massimo Gatti – specialista di bordo;

appuntato CC Davide Forner – a bordo per «Familiarization with OA» per il successivo impiego in area operativa;

Sgt. J. Ljnch (Esercito irlandese) a bordo per «Monitoring Interference on radio» (controllo trasmissioni in area operativa);

competente ad effettuare tutte le verifiche necessarie, ivi comprese quelle sul controllo del carico, dell'equipaggio e dei passeggeri, era il comandante dell'aeromobile (capitato Sgrò), responsabile della

condotta della missione; da quanto risulta esse furono correttamente assolte;

sull'elicottero era imbarcato il solo personale autorizzato; le informazioni relative allo stato dei corpi delle vittime sono incluse negli atti messi a disposizione della magistratura;

il velivolo non disponeva di apparati di registrazione ed effettuava il volo notturno VMC. (Visual meteorologic condition) senza ausilio di visori notturni, peraltro non previsti in uso durante la missione UNIFIL; al volo non era stata posta alcuna restrizione operativa;

l'area interessata dall'evento era quella presidiata dal contingente irlandese;

sul luogo sono intervenuti elementi della polizia militare (MP) di UNIFIL che hanno recuperato le salme; nessun elicottero è intervenuto in zona in quanto le condizioni meteorologiche sulla rotta di accesso all'area non consentivano il volo per presenza di nubi stratificate a bassa altezza; l'elicottero in volo contemporaneamente a quello caduto non aveva potuto raggiungere la zona;

infine, non si possiedono elementi d'informazione in merito all'aiuto offerto dagli israeliani.

*Il Ministro della difesa*
SCOGNAMIGLIO PASINI

(4 ottobre 1999)

---

MANFREDI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane spa ha recentemente deliberato istituzione delle filiali provinciali di Biella e Verbano-Cusio-Ossola e dal 1° gennaio 1999 è stato nominato anche il responsabile della filiale;

che nella ripartizione dei servizi dello Stato la sede provinciale delle Poste era stata concordemente individuata in Domodossola, anche da parte della giunta provinciale del Verbano-Cusio-Ossola;

che tale scelta si fondava su motivazioni tanto coerenti quanto rispettose di precisi criteri logistici come la pronta disponibilità dei locali da adibire ad uffici (ex-dogana italiana, ristrutturata a cura dell'Ente poste spa) nonchè la presenza di una stazione internazionale, della linea Novara-Domodossola e delle poste svizzere;

che voci sempre più insistenti vorrebbero la sede provinciale già individuata in Verbania e in tale città collocata, con aggravi economici del tutto ingiustificati;

che queste notizie hanno suscitato forti apprensioni nelle istituzioni locali; il sindaco di Domodossola ha scritto una lettera di protesta al direttore delle Poste di Torino; il consiglio comunale della stessa città ha presentato un ordine del giorno, votato da tutti i gruppi consiliari, con il quale si impegna il sindaco ad intervenire presso la direzione centrale delle Poste per scongiurare questa ipotesi,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la reale volontà dell'Ente poste spa riguardo l'ubicazione della Direzione provinciale del Verbano-Cusio-Ossola;

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per far sì che vengano rispettati gli impegni a suo tempo assunti nei confronti della città di Domodossola.

(4-14503)

(11 marzo 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Govemo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa, al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del servizio postale, con conseguente miglioramento degli *standard* qualitativi, hanno posto in essere una serie di iniziative, tra le quali anche una semplificazione della propria struttura territoriale.

In aderenza a tale nuovo modello sono state eliminate le sedi regionali e le agenzie di coordinamento, assumendo come struttura di riferimento le filiali il cui numero è stato aumentato da 99 a 139: con effetto dal 1° gennaio 1999 sono state pertanto istituite 40 nuove filiali tra cui quella di Verbania.

La decisione di ubicare il predetto organismo a Verbania – ha proseguito la società Poste – è legata esclusivamente a ragioni tecnoeconomiche che tengono conto della locale realtà di mercato e delle potenzialità di espansione del bacino tripolare Verbano-Cusio-Ossola.

Il servizio commerciale della filiale di Verbania è, infatti, in condizioni di interagire con tutti i comuni appartenenti all'area in questione e con gli altri organismi territoriali quali la questura, la prefettura, la camera di commercio, l'unione industriale, eccetera.

Tuttavia, ha concluso la ripetuta società, la città di Domodossola è stata tenuta nella giusta considerazione ed, invero, l'ex ufficio di ferrovia è stato adibito a centro di rete postale con la possibilità di eseguire esclusivamente i servizi postali, mentre l'agenzia di Domodossola città è stata da tempo aperta al pubblico con orario fino alle ore 18,00 per i servizi finanziari e fino alle ore 18,45 per i servizi postali; è infine operante un ulteriore ufficio, ubicato in via Matteotti, che è aperto al pubblico anche nelle ore pomeridiane.

*Il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

(6 ottobre 1999)

MANZI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che «La Stampa» di Torino del 27 maggio 1999 ha pubblicato un articolo sull'incontro del ministro Treu con gli industriali piemontesi, da cui risulta che in quell'occasione il Ministro avrebbe detto che se la costruzione della prima linea della metropolitana torinese, che dovrebbe partire da Porta Nuova per raggiungere Collegno, non è ancora iniziata, la responsabilità non è da attribuire al Governo ma «all'inettitudine» della classe politica locale, l'interrogante, come senatore del collegio di cui fa parte la città di Collegno, chiede di sapere a che punto siano le pratiche ed i relativi eventuali finanziamenti già stanziati per la prima linea del metrò di Torino e quali siano le cause dei ritardi.

(4-15418)

(1° giugno 1999)

Risposta. – Con delibera del 20 novembre 1995 il CIPE ha assegnato al comune di Torino un contributo di 350 miliardi di lire per la realizzazione di una linea di metropolitana completamente automatica tra Porta Nuova e Collegno, il cui costo è stato stimato in 1.169,100 miliardi di lire.

Questa amministrazione già in data 3 maggio 1997, con decreto dirigenziale n. 365(55)/211TO, ha approvato in linea tecnico-economica il progetto delle opere al fine di procedere alla successiva erogazione dei finanziamenti.

Con delibera del consiglio comunale del 14 dicembre 1998, il comune di Torino ha affidato alla società Satti la concessione di realizzazione e gestione dell'opera, a seguito della quale la società citata sta procedendo da un lato alla redazione del progetto esecutivo cantierabile delle opere civili, al fine della loro messa in gata, e dall'altro alla trattativa con la società Transfima, detentrice della tecnologica VAL, per la fornitura delle tecnologie di sistema.

Infine, si fa presente che con delibera del 21 aprile 1999 il CIPE ha incrementato il finanziamento assegnato al comune di Torino che attualmente ammonta a 701,460 miliardi di lire, pari al 60 per cento del costo delle opere previsto nella precedente delibera del 1995.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
Treu

(8 ottobre 1999)

---

MONTAGNINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'assessorato regionale al turismo della Sicilia ogni anno pubblica materiale di propaganda turistica regionale che viene diffuso in varie lingue ed in occasione di tutte le borse turistiche cui l'azienda

autonoma di soggiorno e turismo di Gela ha partecipato ed ha in programma di partecipare;

che, con apposito decreto, l'assessorato regionale al turismo, nella qualità di organo superiore di coordinamento dell'attività pubblicitaria dell'intero territorio siciliano, ha riconosciuto il comune di Gela «stazione di soggiorno e turismo»;

che nella gran parte del predetto materiale di propaganda edito e diffuso dall'assessorato medesimo vi sono macroscopiche lacune e imprecisioni quando non addirittura vistose e gravi dimenticanze del patrimonio archeologico-naturale-religioso-culturale del territorio del Gelese;

che, indipendentemente dall'esistenza del citato decreto assessoriale e dell'azienda di turismo, Gela possiede immense risorse turistiche, ancora poco conosciute e valorizzate, che vanno da quelle storiche, archeologiche e culturali a quelle naturali ed umane, difficilmente riscontrabili insieme e rilevanti per quantità, bellezze e stato di conservazione; Gela è stata, infatti, una fiorente e potente colonia greca fondata nel 690 a. C. che, a testimonianza del suo antico e glorioso passato, possiede un immenso patrimonio archeologico, che per quantità e stato di conservazione è da considerare unico nel mondo occidentale, come per esempio le «mura Timoleontee» del IV secolo a. C., esistenti presso il Parco archeologico di Caposoprano,

considerato:

che tale esclusione danneggia enormemente l'economia gelese poichè preclude ogni possibile pubblicità delle manifestazioni in programma a Gela per l'anno 1998; il danno diventa ancora più pesante se si tiene conto che il materiale di propaganda, edito in varie lingue, viene diffuso in tutte le borse turistiche in Italia e all'estero;

che l'assessorato regionale al turismo utilizza denaro pubblico per rendere un pubblico servizio e, quindi, sussiste l'esigenza che tale denaro venga speso per una pubblicità aggiornata e corretta e non per neutralizzare e danneggiare l'alacre operato di chi si impegna affinchè il patrimonio turistico di un territorio sia fonte non solo di ricchezza economica ma anche e soprattutto di accrescimento culturale;

che la situazione sociale ed economica particolarmente difficile, contrassegnata da un tasso di disoccupazione elevato, impone alle istituzioni, a qualunque livello, l'obbligo della ricerca di soluzioni concrete che non possono prescindere dalla valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni del territorio;

che in conseguenza al patrimonio archeologico di Gela, in quanto fattore di sviluppo, può essere affidato un ruolo fondamentale per l'avanzamento socio-economico e culturale dell'intero territorio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in considerazione di quanto sopra esposto, non intendano intervenire, secondo le rispettive competenze, per evitare che al rilevante danno già subito dal comune di Gela, dalla sua economia e dal suo territorio si aggiunga l'ulteriore bef-

fa di una sua definitiva estraneità dai circuiti turistici nazionali ed internazionali.

(4-10618)

(22 aprile 1998)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si evidenzia che, secondo quanto rappresentato dall'assessorato al turimo della regione siciliana, competente in materia, il territorio di Gela è sempre stato considerato nell'ambito delle pubblicazioni turistiche e nella programmazione delle attività, anche di spettacolo, che possono richiamare sul territorio flussi turistici.

In ordine alle lacune, imprecisioni e dimenticanze riguardanti il patrimonio archeologico-naturale-religioso-culturale riscontrate nel materiale di propaganda, lo stesso assessorato ha precisato che la città di Gela è stata inserita in un contesto ben determinato, avuto riguardo alle tracce di antichità classiche, mentre non è stata inserita nell'itinerario della Sicilia centrale, in quanto geograficamente non collocata al centro della regione stessa.

Lo stesso assessorato ha ribadito che il comune di Gela è stato sempre tenuto in evidenza anche al fine di consentire un giusto sviluppo economico e sociale, evidenziando altresì di aver assegnato alla città fondi per il restauro del parco archeologico di Caposoprano e di aver previsto spettacoli di particolare valore artistico nell'ambito del «Circuito del mito» ed in occasione delle manifestazioni collaterali dell'Universiade.

In ogni caso l'assessorato ha anche fatto sapere di aver interessato gli autori del materiale promozionale per una maggiore attenzione nei confronti del territorio di cui trattasi.

*Il Ministro dell'industria, del commercio*
*e dell'artigianato e per il turismo*
Bersani

(29 settembre 1999)

---

PAROLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che con risoluzione del 19 dicembre 1996 il Consiglio dell'Unione europea invitava la Commissione ad avviare ed a sostenere le attività relative allo sviluppo ed alla realizzazione di un complemento europeo ai sistemi esistenti (GNSS-1) ed a svolgere i lavori preparatori per la futura generazione di sistemi globali per uso civile (GNSS-2);

che dalla adozione della risoluzione in questione sono state portate a compimento numerose azioni tra cui si annovera un accordo di

cooperazione del «Tripartito» Unione europea, Agenzia spaziale europea ed Eurocontrol al fine di garantire un approccio coordinato allo sviluppo del contributo europeo al sistema globale di navigazione assistito da satellite;

che nell'ambito di tale accordo è stato avviato un programma europeo di implementazione dell'EGNOS (European geostationary navigation overlay service) quale contributo al sistema di prima generazione GNSS-1 per la realizzazione del complemento regionale europeo al Global positioning system (GPS) statunitense e al russo GLONASS; sono state inoltre avviate attività esplorative e di studio per il GNSS-2;

che sulla base di indicazione del Governo italiano, che dichiarò strategico il settore della navigazione satellitare, fu individuato l'ENAV quale ente finanziatore italiano dello sviluppo del GNSS europeo e, nel novembre del 1996, il suddetto ente approvò la decisione di partecipare, con un finanziamento previsto in oltre 60 miliardi di lire, all'implementazione del sistema EGNOS, consentendo alle industrie e società di servizi italiane (Alenia, Telespazio, Vitrocisef) di ottenere commesse adeguate per lo sviluppo tecnologico del progetto di prima fase;

che lo scorso 3 aprile 1998 il Parlamento dell'Unione europea ha approvato la strategia europea per il GNSS, predisposta dalla Commissione europea e già approvata il 17 marzo 1998 dal Consiglio europeo, per garantire una dimensione europea al sistema globale di navigazione satellitare contribuendo allo sviluppo di una rete di posizionamento e di navigazione transeuropea;

che si prevede che il mercato mondiale raggiunga un volume di affari di 50 miliardi di dollari nei prossimi 7 anni;

che l'Unione europea è fortemente preoccupata che gli utenti europei possano essere in un prossimo futuro ostaggio di posizioni di monopolio, anche tariffario, straniero;

che gli Stati Uniti intendono chiaramente sfruttare il vantaggio strategico offerto dal loro sistema di posizionamento militare (GPS) per conquistare il mercato dei sistemi, ricevitori e servizi;

che gli USA hanno già firmato il contratto per la sostituzione, a partire dal 2005, della costellazione GPS con nuovi satelliti che offriranno maggiori servizi agli utenti civili realizzando il sistema GNSS-2;

che le prospettive diventano più critiche per l'Europa se si considera che la Boeing ha formulato la proposta di aggiungere ulteriori 15 satelliti, ai 24 utilizzati dalla costellazione GPS, per le esigenze dell'aviazione civile, predisponendo la relativa avionica a bordo dei prossimi velivoli prodotti;

che l'Europa intende negoziare gli *standard* del segnale di navigazione satellitare relativi al GNSS-2 da una posizione di forza avviando la preparazione tecnologica per il sistema di seconda generazione;

che sono previste tre fasi per la implementazione del sistema: la prima (1998-2000) relativa a scelte e preparazione tecnologica a cura dell'ESA, la seconda (1999-2005) relativa allo sviluppo del sistema e lancio di qualche satellite da parte dell'ESA e la terza (dal 2005 in poi)

per il completamento della costellazione satellitare a cura della futura Agenzia europea di navigazione satellitare multimodale;

che le proposte per l'istituzione della suddetta Agenzia, che avrà carattere sovranazionale, sono state presentate dalla Commissione europea a Bruxelles il 20 aprile 1998; le relative decisioni si attendono da parte del Consiglio europeo nel prossimo autunno;

che la candidatura italiana di ospitare a Roma la istituenda Agenzia europea GNSS può avere successo solo se l'ENAV è posta in grado, in base alle competenze attribuite dall'articolo 10 della legge n. 665 del 21 dicembre 1996, di partecipare ai finanziamenti del GNSS-2 europeo;

che tale partecipazione è valutata in 1.000 miliardi su base quinquennale per poter assegnare all'Italia un ruolo di compartecipazione alla *leadership* del progetto tecnologico operativo;

che in data 5 maggio 1998 è stato costituito un comitato per promuovere la partecipazione italiana al GNSS-2 europeo costituito dai vertici di Alenia, Alitalia, ASI, Aeroporti di Roma, Telespazio,Vitrociset e coordinato dal presidente dell'ENAV per proporre al Governo una serie di interventi tra cui l'importante questione dei finanziamenti;

che in tale comitato è stato ipotizzato che una parte dei finanziamenti possa essere effettuata direttamente dall'ENAV e dall'ASI, nonchè da una eventuale partecipazione delle industrie e della società di servizi del settore;

che il sistema GNSS-2 non afferisce alla ricerca scientifica ma alla realizzazione operativa di un sistema europeo di navigazione satellitare interoperabile con analoghi sistemi degli USA, della Russia e del Giappone;

che l'ENAV ha predisposto una proposta da inserire nel contratto di programma da stipulare tra Ministro dei trasporti e presidente dell'ENAV, che prevede l'esclusione dei finanziamenti per la navigazione satellitare dal computo dei costi per la tariffazione di assistenza al volo,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda confermare l'importanza strategica del settore della navigazione satellitare e della partecipazione dell'ENAV ai relativi programmi europei promossi dall'Unione europea;

se non ritenga, pena l'esclusione effettiva dell'Italia da un settore industriale e di servizi ad alta tecnologia, di proporre, nell'ambito della prossima legge finanziaria, un finanziamento per l'ENAV, su base quinquennale, di almeno 600 miliardi di lire consentendo all'Italia una partecipazione paritaria ai progetti ed un ruolo da *leadership;*

se la Presidenza del Consiglio non intenda promuovere un convegno internazionale per annunciare la partecipazione finanziaria italiana ai programmi del GNSS-2 europei e la candidatura di Roma ad ospitare la sede della istituenda Agenzia di navigazione satellitare multimodale.

(4-10855)

(11 maggio 1998)

Risposta. – L'importanza strategica del settore della navigazione satellitare è stata confermata dal Governo che ha costituito il Comitato interministeriale per lo spazio (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 1998).

Tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle comunicazioni e dell'ambiente.

L'obiettivo di tale Comitato è coordinare gli interventi delle amministrazioni interessate in merito a programmi di navigazione satellitare sia a livello interno sia a livello internazionale.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il Piano spaziale nazionale 1998-2002, approvato dal CIPE in data 17 marzo 1998 con deliberazione n. 31, ha previsto uno stanziamento di lire 6.500 miliardi per attività di ricerca e sviluppo di programmi spaziali fra cui rientra il «sistema satellitare di navigazione satellitare globale (GNSS)».

Pertanto, è stato presentato un disegno di legge recante «Disposizioni in materia di navigazione satellitare», in discussione al Senato, con l'intendimento di assicurare una adeguata disponibilità finanziaria per lo sviluppo delle iniziative nel settore in questione.

Nel citato disegno di legge la spesa è prevista nel limite massimo di 600 miliardi di lire per il periodo 1999-2002.

Nel disegno di legge in questione vengono compresi finanziamenti per le attività dei due enti italiani interessati ai programmi di navigazione satellitare, l'Agenzia spaziale italiaia (ASI) e l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

In particolare, per quest'ultimo è prevista l'assegnazione di una somma iniziale di 130 miliardi ripartita negli anni 2000 e 2001.

Per quanto riguarda, infine, la candidatura della città di Roma come sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare, il Comitato dei ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 1998 ha il compito di coordinare ogni iniziativa volta in tal senso.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
Treu

(8 ottobre 1999)

---

PETRUCCI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 662 del 1996 all'articolo 3, comma 6, lettera *b)*, ha stabilito che a partire dal 1º gennaio 1997 in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume quale reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso uffi-

ciale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti;

che la circolare interpretativa n. 29/e del 7 gennaio 1997 del Ministero delle finanze ha stabilito che in caso di prestiti concessi a tasso variabile si dovrà ad ogni scadenza di pagamento calcolare la differenza tra il tasso ufficiale di sconto (che rimane sempre fermo al valore vigente al momento della concessione del prestito) ed il tasso vigente al momento del pagamento;

che da ciò deriva che in una fase di tendenziale veloce discesa dei tassi d'interesse si avranno per i prestiti a tasso agevolato variabile i seguenti effetti: la dilatazione dell'importo della tassazione individuale per i prestiti, in particolare per i mutui necessari per l'acquisto della prima casa, stipulati nelle annate antecedenti quella di calcolo; l'importo complessivo del rimborso del prestito agevolato (interessi e tassazione) superiore a quello di mercato,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti per superare tale situazione, che va a discapito dei lavoratori dipendenti che prevedano come riferimento per la tassazione del prestito agevolato il tasso ufficiale di sconto vigente al momento del pagamento delle singole rate di interesse e non quello vigente al momento di concessione del prestito.

(4-14145)

(18 febbraio 1999)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con il «collegato fiscale» alla manovra finanziaria 1999, con l'articolo 29, si è provveduto ad emanare le disposizioni per la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui agevolati il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso effettivo globale medio applicato per le medesime operazioni; non è stata invece sanata la situazione venutasi a creare in conseguenza della legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 6, lettera *b),* per cui i lavoratori che hanno contratto mutui agevolati o ricevuto prestiti agevolati a tasso variabile direttamente dal datore di lavoro o tramite terzi negli anni 1997 e 1998 hanno visto dilatare la relativa tassazione in misura tale da rendere l'importo complessivo del rimborso del prestito agevolato (interessi più tassazione) superiore a quello di mercato;

che tale anomala situazione si è determinata a causa di un errore nella formulazione del testo della suddetta legge per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassazione; infatti si prevede che sia assimilato a reddito da lavoro dipendente (e quindi tassato) il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti;

che conseguentemente la circolare interpretativa n. 29/e del 7 gennaio 1997 del Ministero delle finanze ha stabilito che in caso di pre-

stiti concessi a tasso variabile si dovrà ad ogni scadenza di pagamento calcolare la differenza tra il tasso ufficiale di sconto, che rimane sempre fermo al valore vigente al momento della concessione del prestito, ed il tasso vigente al momento del pagamento,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno sanare anche questa situazione, che va in particolare a discapito dei lavoratori dipendenti che hanno contratto mutui per l'acquisto della prima casa, adottando provvedimenti che prevedano con riferimento per la tassazione del prestito agevolato il tasso ufficiale di sconto vigente al momento del pagamento delle singole rate d'interesse e non quello vigente, al momento della concessione del prestito.

(4-15288)

(20 maggio 1999)

Risposta. (*) – Con le interrogazioni cui si risponde l'onorevole interrogante premette che l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera *b),* prevede che in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro si assume quale reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolati al tasso applicato sui prestiti; che con istruzioni diramate con la circolare interpretativa n. 29/E del 7 gennaio 1997 del Ministero delle finanze si è stabilito che in caso di prestiti concessi a tasso variabile si dovrà ad ogni scadenza di pagamento calcolare la differenza tra il tasso ufficiale di sconto (che rimane sempre fermo al valore vigente al momento della concessione del prestito) ed il tasso vigente al momento del pagamento; che, in una fase di tendenziale veloce discesa dei tassi d'interesse, si verifica, per i prestiti a tasso agevolato variabile, come effetto la dilatazione dell'importo della tassazione individuale per i prestiti talvolta fino alla conseguenza che l'importo complessivo del rimborso del prestito agevolato (interessi e tassazione) diventi superiore all'importo conseguente all'applicazione del tasso di mercato; auspica che si possa trovare una soluzione al problema e suggerisce di prendere, come riferimento per la tassazione del prestito agevolato, il tasso ufficiale di sconto vigente al momento del pagamento delle singole rate di interesse e non quello vigente al momento di concecssione del prestito.

L'onorevole interrogante segnala, altresì, una possibile disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che hanno contratto mutui ipotecari con gli istituti di credito e che hanno avuto la possibilità di rinegoziare il mutuo.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha, preliminarmente, osservato che l'articolo 48, comma 4, lettera *b),* del testo unico

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

delle imposte sui redditi prevede che, in caso di concessione di prestiti direttamente dal datore di lavoro e che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata.

La norma si applica, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo.

In merito alla determinazione forfetaria del predetto ammontare, occorre precisare che, per espressa previsione normativa, il tasso ufficiale di sconto da assumere come parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data in cui il contratto di nutuo è stato stipulato, a nulla rilevando le eventuali variazioni intervenute successivamente nella durata del prestito.

L'importo da far concorrere nella formazione del reddito imponbile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di sconto e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l'ammontare risultante della metà

L'importo così determinato deve essere assoggettato a tassazione alla fonte come reddito di lavoro dipendente al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento.

Per i prestiti in valuta estera, è stato precisato che occorre mettere a confronto gli interessi calcolati al predetto tasso di sconto e quelli calcolati al tasso del rapporto di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate del prestito. In caso di prestiti a tasso variabile (caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale) il prelievo alla fonte deve essere effettuato, alla scadenza delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

Qualora, invece, il prestito venga concesso a tasso zero, il calcolo dell'importo da assoggettare a tassazione deve essere effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento della quota capitale, secondo quanto già precisato.

Nei casi di restituzione del capitale in un'unica soluzione oltre il periodo d'imposta, l'importo maturato va comunque assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno.

La stessa disposizione stabilisce che questa mobilità di determinazione dell'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per i quali resta in vigore, ai fini della determinazione dell'importo che deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, il criterio del costo specifico.

La disposizione non si applica, altresì, per i prestiti di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle organizzazioni pecunarie a ristoro dei danni conseguiti a rifiuto opposto a richieste estorsive, ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, che possono essere inquadrati tra i sussidi.

Diversa è, invece, l'ipotesi della stipula di un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto della propria abitazione principale. In tal caso, l'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, prevede che, a fronte degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per detti mutui ipotecari, spetti, a determinate condizioni, una detrazione dall'iposta.

Inoltre, in caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, permane il diritto a godere della detrazione, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, a condizione che siano rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e che l'importo del mutuo risulti non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto (comprensiva delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonchè degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano rimaste invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anzichè con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito dell'accolto.

Quindi, al fine di tutelare un'ampia categoria di soggetti che contraggono mutui ipotecari per l'acquisto della propria abitazione principale, si è consentito al contribuente di mantenere le agevolazioni fiscali (in questo caso consistenti in una detrazione di imposta) anche se, per effetto delle mutate condizioni del mercato (variazioni di diminuizione del tasso ufficiale di sconto o del valore della valuta), si è verificata l'estinzione del contratto di mutuo e la stipula di uno nuovo che tenga conto delle migliorate condizioni oppure la rinegoziazione del medesimo contratto originario.

Diversa è, invece, la finalità dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, così come risultante dalla modifiche apportate, da ultimo, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori erogati al dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti. Pertanto, in virtù del principio di «onnicomprensività» del concetto di reddito di lavoro

dipendente, è considerato imponibile tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, comprese le somme e i valori in qualunque modo riconducibili a detto rapporto anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.

Pertanto, ai fini della concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente non è necessario che le somme e i valori siano corrisposti direttamente dal datore di lavoro, ma che siano riconducibili al rapporto di lavoro in virtù di un qualunque collegamento, anche di fatto, esistente tra il terzo e il datore di lavoro. Ed infatti la locuzione usata dal legislatore «il diritto di ottenerli da terzi», riferita ai redditi in natura, rafforza tale principio generale.

Inoltre, occorre considerare che il compenso in natura si realizza, sulla base del principio di cassa – che costituisce il criterio generale di imputazione del reddito di lavoro dipendente –, nel momento stesso in cui il datore di lavoro eroga il prestito ad un tasso inferiore a quello di mercato. La suddivisione del reddito nei periodi di paga, in relazione al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento costituisce una mera modalità procedurale prevista ai fini dell'applicazione delle ritenute a titolo d'accordo. Il periodo di paga, infatti, costituisce un criterio pratico per la commisurazione dell'imposta che il sostituto è tenuto a prelevare.

Occorre tener presente, tuttavia, che l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 48 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a lire 500.000 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Il Dipartimento ha, quindi, comunicato che, considerato che le disposizioni relative alla rinegoziazione dei contratti di mutui ipotecari e quella che prevede l'imponibilità dei prestiti concessi a tasso agevolato ai dipendenti dal proprio datore di lavoro o da soggetti terzi in virtù di apposite convenzioni o accordi perseguono differenti finalità, non si ritiene opportuno apportare modificazioni alla disciplina contenuta nel citato articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia, anche per i dipendenti che hanno contratto un mutuo con il datore di lavoro può applicarsi la disciplina della estinzione dell'originario mutuo e della stipula di un nuovo contratto al fine di tener conto del tasso di sconto vigente al momento della successiva stipulata del mutuo.

*Il Ministro delle finanze*
Visco

(5 ottobre 1999)

---

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da notizie apprese da «La Nazione» e «La Gazzetta» di lunedì 7 giugno tra il 4 e il 6 giugno scorso vi sono stati numerosi casi

di salmonella verificatisi all'interno della Caserma Maricentro – Duca degli Abruzzi – La Spezia;

che oltre 100 marinai di leva risultano ricoverati all'ospedale della marina militare di La Spezia con la stessa diagnosi;

che al presentarsi dei primi casi non sono state osservate le più elementari norme igieniche che avrebbero quantomeno limitato il diffondersi del fenomeno;

che le già precarie forme di igiene all'interno della mensa non sono state in nessun modo migliorate,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare il ripetersi di tali episodi e quali strumenti di controllo possano essere predisposti per garantire le condizioni igieniche.

(4-15556)

(17 giugno 1999)

Risposta. – Al fine di svolgere accertamenti circa l'infezione verificatasi nel giugno scorso presso il Maricentro di La Spezia, è stata prontamente disposta un'inchiesta per appurare le cause dell'evento e le eventuali responsabilità.

Dall'indagine svolta è emerso che l'epidemia è stata causata dalla presenza di un portatore sano di salmonella, ignaro della propria condizione di pericolosità, tra il personale operante in cucina, benchè in possesso della prescritta idoneità: si è presumibilmente trattato di un contagio asintomatico del soggetto avvenuto dopo gli ultimi esami periodici.

Si è perciò prontamente provveduto, oltre ad allontanare l'operatore in questione, ad attuare gli idonei interventi di bonifica per ripristinare le condizioni di igiene, anche con il contributo di una ditta specializzata.

Per quanto attiene alla problematica nel suo aspetto più generale, l'amministrazione, grazie ai propri organi sanitari periferici, svolge da tempo un'azione preventiva di controllo e di periodica bonifica degli ambienti comuni destinati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti oltre a sottoporre il personale addetto ai previsti controlli d'idoneità, affinchè sia esente da patologie controindicate.

*Il Ministro della difesa*
Scognamiglio Pasini

(4 ottobre 1999)

---

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se sia a conoscenza:

che presso il teleposto dell'aeronautica militare di Capri esistono due alloggi per personale di passaggio utilizzati di fatto esclusivamente

da alte cariche militari (e talvolta civili) che vi soggiornano con i loro familiari per periodi più o meno lunghi;

che l'assegnazione in uso di tali alloggi non segue regole usuali di concessione degli alloggi per il personale di passaggio, come prescrive il vigente regolamento in materia di alloggi;

che per tale motivo l'uso di tali locali è precluso non solo ai sottufficiali ma anche agli ufficiali che non rivestano cariche elevate o gradi dirigenziali.

Per conoscere infine quali provvedimenti si intenda adottare affinchè vengano rispettati i regolamenti che disciplinano l'utilizzo succitato bene demaniale.

(4-15631)

(23 giugno 1999)

Risposta. – La concessione del solo alloggio oggi utilizzabile per esigenze «di passaggio» sito presso il teleposto di Capri è stata sempre attuata in regime di trasparenza e con la finalità di soddisfare il più possibile i richiedenti.

L'alloggio viene assegnato al personale, previa richiesta scritta, per un periodo medio di 7 giorni.

La concessione avviene indistintamente dalla categoria, senza preclusioni pregiudiziali a sfavore della componente sottufficiale, nei confronti della quale l'alloggio è stato più volte concesso.

In tal senso non sono mai pervenute segnalazioni di eventuali istanti non soddisfatti.

*Il Ministro della difesa*
Scognamiglio Pasini

(4 ottobre 1999)

---

SENESE, PELELLA, RUSSO, PELLEGRINO, BATTAFARANO, SALVATO, PETTINATO, FUMAGALLI CARULLI, RESCAGLIO, ANDREOLLI, PINTO, CAZZARO, PETRUCCI, PREDA, CRESCENZIO, BUCCIARELLI, TAPPARO, DONISE. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che le tragiche vicende che da tempo insanguinano la regione dei Grandi Laghi in Africa registrano ogni giorno nuovi e più gravi attentati ai diritti umani;

che in questa tormenta vengono coinvolti anche quanti si adoperano per tentare di superare l'odio che contrappone comunità e gruppi;

che emblematico in tal senso è il caso del vescovo di Gikongoro, uomo conosciuto per il suo impegno nel processo di riconciliazione in atto nella Chiesa e nella società ruandese, che è stato incarcerato con l'accusa di complicità in genocidio del tutto destituita di fondamento,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi il Governo italiano abbia compiuto e intenda ancora compiere per ottenere la liberazione del vescovo di Gikongoro, che aiuterebbe il difficile processo di pacificazione in quella sfortunata regione.

(4-15819)

(8 luglio 1999)

Risposta. – Dopo i noti eventi occorsi in Ruanda nel 1994, quando in 100 giorni diverse centinaia di migliaia di Tutsi e di Hutu moderati furono massacrati, il paese sta ora lentamente riprendendo un assetto normale, cercando con difficoltà di superare il fossato di odio creatosi tra le due etnie. Concreto esempio dei problemi ancora rimasti è l'enorme numero dei detenuti in attesa di giudizio (da 120.000 a 150.000 secondo diverse fonti) ed i criteri per la comminazione delle pene secondo i diversi livelli di responsabilità (istigatori ed esecutori).

In questa occasione, rappresentanti delle chiese locali sono stati criticati per i loro atteggiamenti e comportamenti prima e durante il massacro, e alcune decine di religiosi, cattolici e protestanti, sono tra i suddetti prigionieri. Nel 1998 due religiosi sono stati anche processati e condannati a morte per la partecipazione alla strage di 2.000 Tutsi che si erano rifugiati nella loro chiesa (la condanna non è stata mai eseguita): è da sottolineare che alcuni ambienti ecclesiastici locali sono accusati, da parte di gruppi di attivisti nel settore dei diritti umani, di favoreggiamento nei confronti di persone incolpate di simili crimini.

II vescovo Augustin Misago è stato arrestato il 14 aprile scorso a Kigali con l'imputazione di essere implicato nel genocidio. Secondo l'accusa, testimoni oculari, sopravvissuti al massacro, avrebbero dichiarato che il vescovo si sarebbe rifiutato di dare rifugio ad una trentina di ragazze che avevano cercato la sua protezione e delle quali non si sono più avute notizie. Il Ministro della giustizia ha dichiarato che le accuse nei suoi confronti sembrano fondate. Al vescovo è stata rifiutata la libertà provvisoria, chiesta per problemi cardiaci. Egli dovrà rimanere nella prigione centrale di Kigali per due mesi in attesa del processo, che avverrà nella stessa capitale o nella sua diocesi.

Il 7 aprile scorso, il Presidente del Ruanda, Pasteur Bizimungu, aveva pubblicamente dichiarato che lo Stato avrebbe agito nei confronti di monsignor Misago se la Chiesa non avesse adottato misure al riguardo, affermando, dopo l'arresto, che, anche se la sua innocenza fosse stata provata, ne avrebbe chiesto la rimozione dall'incarico, sostenendo che il vescovo non aveva più credibilità presso i suoi stessi fedeli. Egli è finora il religioso di responsabilità più elevate che sia stato arrestato con l'accusa di crimini relativi al genocidio del 1994.

Il portavoce della Santa Sede, in un comunicato, aveva definito l'arresto del prelato «un atto di estrema gravità» che colpiva la Chiesa non solo in Ruanda ma in tutto il mondo e tale da disturbare profondamente le reciproche relazioni, affermando la speranza che l'innocenza

del vescovo sarebbe stata rapidamente provata. Anche gli altri otto vescovi ruandesi si sono uniti alla protesta. Monsignor Misago si è difeso asserendo di non essere stato presente in occasione di alcuni dei crimini di cui accusato e di non avere potuto fare niente per aiutare le ragazze.

Immediatamente dopo l'arresto del vescovo, l'ambasciatore d'Italia a Kampala, accreditato anche in Ruanda, aveva avuto un incontro con l'allora Ministro degli esteri, Amri Sued, che poche ore prima aveva ricevuto il passo di protesta del nunzio, monsignor Pennacchio. Il nostro ambasciatore aveva osservato come il provvedimento dell'arresto sembrasse non avere una effettiva giustificazione non essendo ancora iniziato un processo contro di lui e non essendovi il rischio né della fuga dell'imputato (gli altri vescovi ruandesi avevano anche garantito per lui) nè dell'inquinabilità delle prove. Tutto questo sembrava far propendere maggiormente per gli arresti domiciliari, basati anche su ragioni di salute.

Pochi giorni dopo l'arresto è stato proposto dalla Francia di effettuare un passo formale dell'Unione europea con il governo di Kigali per chiedere spiegazioni sul fermo, di attirare l'attenzione delle autorità ruandesi sull'importanza data al rispetto dei diritti della difesa e di chiedere che il religioso fosse rimesso in libertà provvisoria. Tale proposta non è stata tuttavia accolta per l'opposizione di altri *partner* (soprattutto i nordici e la Gran Bretagna), i quali hanno sostenuto che, date le accuse espresse contro il vescovo, essa poteva apparire in contraddizione con l'importanza attribuita dall'Unione europea all'effettuazione di processi giusti ai fini della riconciliazione nazionale in un paese profondamente scosso dagli eventi del 1994.

In assenza quindi dell'unanimità che avrebbe permesso di effettuare un passo diplomatico, è stato concordato che l'Unione europea avrebbe seguito il caso con la massima attenzione per assicurarsi che l'arrestato potesse avvalersi di tutti gli strumenti che il sistema giuridico locale metteva a sua disposizione, senza però procedere in questa fase ad un passo presso il governo di Kigali per le ragioni già indicate.

L'ambasciata d'Italia a Kampala ha ricevuto istruzioni di seguire attentamente lo svolgimento del processo di monsignor Misago, verificando che esso si svolga in modo equo, nell'osservanza dei principi del diritto e nel pieno rispetto della persona.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
SERRI

(29 settembre 1999)

---

SCIVOLETTO, OCCHIPINTI, FIGURELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il quotidiano «La Sicilia» di Catania ha pubblicato un'intervista, non smentita, nella quale il coordinatore regionale siciliano di Forza Italia fra l'altro afferma testualmente: «Nessuno può impedirci di

pensare che la procura di Ragusa sia d'accordo con i disegni del PDS» ed ancora: «Abbiamo il sacrosanto diritto di credere che ci sia un progetto anche questa volta, dopo il caso Musotto, in cui troviamo una procura della Repubblica che si inserisce nel disegno politico portato avanti dal PDS»; queste affermazioni fanno seguito a quelle riportate sempre dal quotidiano «La Sicilia» di martedì 4 agosto 1998 e da altri giornali regionali, non smentite, con le quali si dichiara che «con l'arresto di uno fra i più stimati amministratori siciliani sembra essere partita la campagna di agosto contro Forza Italia che denunciamo da qualche giorno»;

che tali affermazioni, tanto gravi quanto ad avviso degli scriventi assolutamente infondate, hanno ingenerato sconcerto ed allarme nell'opinione pubblica della provincia di Ragusa e suscitato sdegnate reazioni, come quella del presidente della camera penale di Ragusa;

che quanto affermato dal coordinatore regionale siciliano di Forza Italia non può rimanere senza risposta e da parte degli organi competenti si impone, a questo punto, un intervento del Ministro interrogato che chiarisca, anche investendo della questione il Consiglio superiore della magistratura, se la procura di Ragusa si sia messa «d'accordo con i disegni del PDS» o di altre forze politiche e in tal caso quali iniziative intenda assumere, o se, in occasione della vicenda riguardante il presidente della provincia di Ragusa Mauro, abbia adempiuto al dovere di indagare e di procedere in base a denunce che non potevano non essere prese in considerazione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per verificare la correttezza dell'amministrazione della giustizia penale da parte degli uffici giudiziari di Ragusa, adottando a tal fine tutti i provvedimenti necessari o conseguenziali affinchè sia ridata ai cittadini certezza e sia posto rimedio al discredito derivante dalle affermazioni sopra richiamate.

(4-12327)

(17 settembre 1998)

Risposta. – Le dichiarazioni rese dall'onorevole Micciché denunciano presunti atteggiamenti persecutori della procura della Repubblica di Ragusa nei confronti dei rappresentanti del partito d'opposizione.

Al riguardo si tratta di una mera congettura poiché, come emerge da notizie acquisite tramite la procura generale di Catania, la procura della Repubblica di Ragusa ha svolto in passato e ha in corso indagini anche a carico di persone facenti parte di formazioni politiche avverse a quelle dell'onorevole Micciché. Significativa della pretestuosità delle accuse dell'onorevole Micciché appare la circostanza che, dopo la scarcerazione del dottor Giovanni Mauro avvenuta all'esito dell'incidente probatorio per cui non si è ritenuta da parte del giudice per le indagini preliminari necessaria la protrazione della custodia, anche la parte politica a cui fanno capo gli onorevoli interroganti ha ritenuto in occasione della presentazione avvenuta a Scicli di un cosiddetto «Libro bianco» a

cura della federazione ragusana dei Democratici di sinistra di censurare a sua volta l'operato della procura ritenuto troppo morbido, per questo ed altri procedimenti pendenti, in ordine ad altre asserite attività illecite del Mauro.

Gli atteggiamenti denunciati devono in conclusione ritenersi privi di riscontri e non si sono ravvisati quindi rilievi di natura disciplinare a carico di magistrati.

*Il Ministro della giustizia*
Diliberto

(5 ottobre 1999)